SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 2 maggio 2006, n. **237.**

Regolamento recante composizione e funzionamento del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il quale è stato istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali;

Visto l'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con il quale è stato istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. UL 272/06/9-06 del 26 aprile 2006);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni

1. Il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di seguito denominato Comitato, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è costituito da diciannove componenti, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie che inoltre designa il presidente, un componente ed il relativo supplente. Nove componenti, ed i relativi supplenti, sono designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Otto componenti, ed i relativi supplenti, sono designati dalle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole e forestali, Agenzia del Territorio, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento degli affari regionali, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Istituto Geografico Militare, Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

2. Il Comitato può avvalersi di esperti, di rappresentanti di altre amministrazioni, di rappresentanti di associazioni di categoria e di organismi costituiti da associazioni di regioni e di enti locali, che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni previa deliberazione dello stesso Comitato.

Art. 2.

Durata e funzionamento del Comitato

1. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

2. Il Comitato è convocato dal presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

3. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

4. Decadono dall'incarico il componente ed il relativo supplente che non siano presenti alle riunioni per tre volte consecutive. L'amministrazione designante provvede, entro due mesi dall'ultima riunione, ad una nuova indicazione alla quale consegue la nomina con le modalità previste dall'articolo 1.

5. Il Comitato, per le attività di competenza di cui all'articolo 59, commi 2 e 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) presso il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Repertorio nazionale dei dati territoriali. Il CNIPA assicura altresì le funzioni di segreteria tecnica del Comitato nonché lo svolgimento dei compiti istruttori, di studio e di supporto tecnico scientifico.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato presenta una relazione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed alla Conferenza unificata sulle attività svolte e sul sistema nazionale dei dati territoriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro: STANCA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 123

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:

«Art. 59 *(Dati territoriali)*. — 1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-*bis*. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall'art. 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/ - 28;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città

individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nella nota alle premesse.

— Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nella nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per l'art. 59 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nella nota alle premesse.

06G0256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 11 luglio 2006.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'àmbito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 252, di «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti giuridici, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti economici, per il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139»;

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica il quale stabilisce che «A decorrere dal 1º gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici ed economici;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001, che fissa in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che, alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene operata la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota del 3 maggio 2006, prot. OM 6161/bis/P-830, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al Prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché a provvedere alla «attuazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'àmbito del personale della carriera prefettizia

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2006-2007, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, e all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2005:

1) SI.N.PRE.F. n. 2 distacchi;

2) S.N.A.DI.P.-CISAL n. 1 distacco;

3) CISL-FPS n. 1 distacco;

4) AP-ASSOCIAZIONE PREFETTIZI n. 1 distacco.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, e all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, confermato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252 .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro: NICOLAIS

06A06847

DECRETO 11 luglio 2006.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2006-2007, nell'àmbito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, di recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le

organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica «In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni ...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2005, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006 con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006 con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il biennio 2006-2007, nell'àmbito del personale della carriera diplomatica

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, a favore del personale della carriera diplomatica, è ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2005:

a) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: due distacchi sindacali;

b) CGIL Coordinamento esteri: un distacco sindacale.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro: NICOLAIS

06A06848

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità di cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 65.592 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2006, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 184 giorni con scadenza 31 gennaio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare

dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di interme-

diazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 luglio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A06950

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2006.

Rettifica al decreto 29 marzo 2006 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Sibiola S.c. a r.l.», in Serdana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 2006 con il quale la società cooperativa «Sibiola S.c. a r.l.»,

con sede in Serdana (Cagliari) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Rilevato che nel successivo decreto ministeriale 29 marzo 2006 è stata erroneamente indicata la data del decreto ministeriale di scioglimento sopracitato in 3 novembre 2005;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale limitatamente alla data di scioglimento della società cooperativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 marzo 2006 relativo alla società cooperativa «Sibiola S.c. a r.l.», con sede in Serdana (Cagliari), già sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente all'indicazione della data del decreto ministeriale di scioglimento correttamente individuata in 22 febbraio 2006 anziché 3 novembre 2005 come erroneamente indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06504

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della cooperativa «Venere Piccola società cooperativa a r.l.», in San Valentino Torio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Venere - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in San Valentino Torio (Salerno), costituita in data 14 ottobre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Bruno Frauenfelder di Sarno (Salerno), Rea 300901, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Buccella Andrea, nato a Napoli il 10 ottobre 1967, residente in Salerno, via Panoramica n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale ammimstrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06851

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della cooperativa «Fidelia - Società cooperativa a r.l.», in San Giovanni Rotondo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Fidelia - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), costituita in data 24 novembre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giannino Frumento di San Giovanni Rotondo (Foggia), REA n. 150611, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marchetti Vincenzo, nato a Foggia il 19 luglio 1968, con studio in Foggia, via G.M. Galanti n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06852

DECRETO 12 luglio 2006.

Modificazioni alla tabella *B* allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005, riguardante i diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001 e 10 giugno 2003 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visto il decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004 con il quale sono state aggiornate le misure dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle camere di commercio, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997;

Visti il decreto dirigenziale interministeriale 29 luglio 2005 e il decreto dirigenziale interministeriale 10 febbraio 2006 con i quali sono state apportate modifiche alla tabella A e B;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 aprile 2006 con il quale è stato disciplinato il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;

Ritenuto necessario, di conseguenza, modificare la tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui all'allegata tabella B, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

L'ispettore generale capo: GRISOLIA

ALLEGATO

TABELLA B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria				diritto di segreteria	
1.	**REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI**				*terminale remoto/distributori*		
1.1.	Domanda di prima iscrizione			7.7.	Visura effetti	€	0,05
1.1.1.	- con modello cartaceo	€	31,00	7.8.	Ricerca anagrafica	€	0,02
1.1.2.	- su supporto informatico	€	21,00	7.9.	Elenco per parametri		
1.1.3.	- con modalità telematica	€	15,00		- Richiesta elenco u.i.	€	52,00
					- costo a posizione estratta	€	0,03
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito						
1.2.1.	- con modello cartaceo	€	10,00	7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	€	1.549,00
1.2.2.	- su supporto informatico	€	8,00				
1.2.3.	- con modalità telematica	€	5,00	7.11.	Elenco integrale provinciale mensile		
				7.11.1.	- classe A	€	52,00
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€	-	7.11.2.	- classe B	€	31,00
1.4.	Domande di esame	€	77,00	7.11.3.	- classe C	€	15,00
1.5.	Conferma di iscrizione	€	31,00				
				8	**BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI**		
2.	**LICENZE**				**DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**		
2.1.	Domanda di rilascio	€	155,00				
2.2.	Domanda di modifica	€	77,00	8.1	**BREVETTI E MARCHI, MODELLI DI UTILITA',**		
					DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI		
3	**CERTIFICATI E VISURE**						
	allo sportello				*allo sportello*		
3.1.	Certificato ordinario	€	5,00	8.2.	Domanda di deposito		
3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	5,00	8.2.1	con modello cartaceo	€	40,00
3.2	Visura ordinaria	€	3,00				
3.3	Visura speciale	€	8,00	8.3	Visura dati bibliografici e stato di vita	€	3,00
3.4	Certificati d'origine	€	5,00				
				8.4	Deposito di trascrizioni o seguiti		
	da terminale remoto			8.4.1	con modello cartaceo	€	10,00
3.5	Certificato ordinario	€	2,00				
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	2,00	8.5	Copia atti		
3.5.2.	Visura ordinaria	€	1,00	8.5.1.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00
					+ ogni pagina	€	0,50
4	**ALTRI ATTI**				*da terminale remoto o su supporto informatico*		
4.1	Copia atti			8.6	Domanda di deposito	€	15,00
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€	5,00	8.7	Visura dati bibliografici e stato di vita	€	1,00
	+ ogni pagina	€	0,10	8.8	Deposito di trascrizioni o seguiti	€	5,00
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00				
	+ ogni pagina	€	0,50	8.9	Copia atti		
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€	10,00	8.9.1	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	5,00
4.3.	Elenchi semplici				+ ogni pagina	€	0,50
	-diritto di richiesta	€	10,00				
	+ per ogni nominativo	€	0,10				
				8.10	**ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**		
5	**Autenticazione copie atti**	€	3,00				
					allo sportello		
6	**Atti non compresi nei precedenti**	€	3,00	8.10.1	Domanda di deposito		
				8.10.2	con modello cartaceo	€	35,00
7	**REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**						
	allo sportello			8.11	Visura dati bibliografici e stato di vita	€	3,00
7.1.	Visura esito ricerca	€	2,00				
7.2.	Certificato esito ricerca	€	5,00	8.12.1	Deposito di trascrizioni o seguiti		
7.3.	Elenco per parametri			8.12.2	con modello cartaceo	€	10,00
	- richiesta elenco	€	114,00				
	- costo a posizione estratta	€	0,09	8.13	Copia atti		
				8.13.1.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00
7.4.	Cancellazione	€	8,00		+ ogni pagina	€	0,50
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€	3.409,00	9	**ALBO COOPERATIVE**		
					Domanda di prima iscrizione		
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile			9.1	su supporto informatico o per via telematica	€	40,00
7.6.1.	- classe A	€	114,00				
7.6.2.	- classe B	€	68,00	10	**DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**	€	30,00
7.6.3.	- classe C	€	34,00				

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

		diritto di segreteria	diritto di segreteria
11	**TACHIGRAFO DIGITALE**		
11.1	Autorizzazione centri tecnici		
11.1.1.	prima autorizzazione	€ 370,00	
11.1.2	autorizzazioni successive	€ 260,00	
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€ 185,00	
11.2	Carta tachigrafica		
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€ 37,00	
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€ 37,00	
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€ -	
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€ 37,00	

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.1, 1.2, 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (d.lgs 3 aprile 2006, n.152)
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000"negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
8.10	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali. Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo
9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.

06A06849

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 maggio 2006.

Inclusione della sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/19/CE della Commissione del 14 febbraio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare, l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2006/19/CE del 14 febbraio 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che i Paesi Bassi, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva 1-metilciclopropene, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva n. 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che il suddetto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 23 settembre 2005 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che dall'esame della sostanza attiva non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA);

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-metilciclopropene, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/19/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/19/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza attiva nel rispettivo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva 1-metilciclopropene è iscritta, fino al 31 marzo 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 settembre 2006, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-metilciclopropene, presentano al Ministero della salute, entro il 30 giugno 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva 1-metilciclopropene non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

4. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente 1-metilciclopropene, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 marzo 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 1-metilciclopropene come unica sostanza attiva o in combinazione con altre sostanze attive che alla data del 31 marzo 2006 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2006. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2007 a conclusione del previsto esame effettuato in applicazione dei principi uniformi.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 dicembre 2006, si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

6. Per i prodotti fitosanitari contenenti altre sostanze attive in combinazione con 1-metilciclopropene, resta comunque salva l'applicazione dei termini più ampi sia per la presentazione dei fascicoli che per la conseguente valutazione secondo i principi uniformi, qualora le relative direttive di iscrizione prevedano per la conclusione dell'esame dei fascicoli di cui trattasi un termine successivo a quello del 30 settembre 2007 indicato al comma 4.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti 1-metilciclopropene revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2007.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2008.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 1-metilciclopropene sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 109

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le seguenti righe sono aggiunte alla fine della tabella

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
118	1-metilciclopropene (per tale sostanza attiva non sarà preso in considerazione il nome comune ISO) N. CAS 3100-04-7 N. CIPAC non assegnato	1-metilciclopropene	≥ 960 g/kg Le impurità di fabbricazione 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene presentano rischi a livello tossicologico e non devono essere presenti nel materiale tecnico a livelli superiori a 0,5 g/kg	1° aprile 2006	31 marzo 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame dell'1-metilciclopropene, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

06A06854

DECRETO 9 maggio 2006.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2005/80/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299, del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità Europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91 / 184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE e 2004/93/CE;

Vista la direttiva 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005. in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico l'allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005, in corso di recepimento;

Vista la direttiva 2005/80/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 303, del 22 novembre 2005;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 12878 del 10 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche contenute nell'Allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 22 agosto 2006 i fabbricanti della Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità non mettono in commercio prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 22 novembre 2006 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere venduti o ceduti ai consumatori finali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il Ministro della salute
(ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 112

ALLEGATO

L'Allegato II è modificato come segue:

a) sono eliminate le voci riportate ai numeri d'ordine 617 e 618;

b) la voce di cui al numero d'ordine 689 è sostituita dalla seguente:

" 689. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)"

c) sono aggiunti i numeri d'ordine di seguito elencati:

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS N. CE
1139	nitrito di isobutile	542-56-3
1140	isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5
1141	1-bromopropano n-bromuro di propile	106-94-5
1142	cloroprene (stabilizzato) (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8
1143	1,2-tricloropropano	96-18-4
1144	Etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4
1145	dinocap (ISO)	39300-45-3
1146	diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) [1] e (2-metil-m-fenilendiamina) [2] metil-m-fenilendiammina	25376-45-8
1147	*p*-clorobenzotricloruro	5216-25-1
1148	difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0
1149	1,2-bis(2-etossietossi)etano trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2
1150	tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide	61571-06-0
1151	4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8
1152	4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranmetanolo	70987-78-9

1153	acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; n-pentilisopentilftalato [2]; di-n-pentilftalato [3]; diisopentilftalato [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1154	benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7
1155	acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari	68515-42-4
1156	miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)-benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio	n. CE 402-660-9
1157	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato	n. CE 401-500-5
1158	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil) carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one	n. CE 420-580-2
1159	azafenidina	68049-83-2
1160	2,4,5-trimetilanilina [1] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1161	4,4'-tiodianilina e suoi sali	139-65-1
1162	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4
1163	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilendianilina	101-61-1
1164	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8

1165	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2
1166	miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione	n. CE 421-550-1
1167	2-nitrotoluene	88-72-2
1168	tributilfosfato	126-73-8
1169	naftalene	91-20-3
1170	nonilfenolo [1] 4-nonilfenolo, ramificato [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1171	1,1,2-tricloroetano	79-00-5
1172	pentacloroetano	76-01-7
1173	cloruro di vinilidene 1,1-dicloroetilene	75-35-4
1174	cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1
1175	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7
1176	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4
1177	fenolo	108-95-2
1178	bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7
1179	triossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3
1180	propargite (ISO)	2312-35-8
1181	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5
1182	molinato (ISO)	2212-67-1
1183	fenpropimorf	67564-91-4
1184	epossiconazolo	133855-98-8
1185	isocianato di metile	624-83-9
1186	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3

1187	O,O'-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]	n. CE 421-870-1
1188	miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)	140698-96-0
1189	miscela di: prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)	n. CE 417-980-4
1190	verde malachite cloridrato [1] verde malachite ossalato [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1191	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3
1192	5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2
1193	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0
1194	bromossinil eptanoato (ISO)	56634-95-8
1195	miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4
1196	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-	n. CE 424-260-3

	1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato	
1197	5-nitro-o-toluidina 5-nitro-*o*-toluidina cloridrato [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1198	cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8
1199	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0
1200	pimetrozina (ISO)	123312-89-0
1201	oxadiargil (ISO)	39807-15-3
1202	clortoluron 3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9
1203	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide	n. CE 416-860-9
1204	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4
1205	*p*-fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4
1206	*m*-fenilenediammina e suoi sali	108-45-2
1207	residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	92061-93-3
1208	olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	90640-84-9
1209	olio di creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	61789-28-4
1210	creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	8001-58-9
1211	olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	70321-79-8
1212	residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto; residuo d'estrazione dell'olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	122384-77-4

1213	olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	70321-80-1

[1] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II.

[2] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 416 nell'allegato II.

2) L'Allegato III, parte prima, è modificato come segue:

a) è eliminata la voce riportata al numero d'ordine 19;

b) al numero d'ordine 1a, colonna b, la dicitura "Acido borico, borati e tetraborati", è sostituita dalla dicitura "Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1186 nell'Allegato II";

c) al numero d'ordine 8, colonna b, la dicitura "m-e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelle che figurano altrove nel presente allegato" è sostituita dalla dicitura "p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato".

06A06774

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 30 giugno 2006, n. **0019203.**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio di Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale delle risorse umane e affari generali

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

Al Dipartimento per le politiche europee

Alla Regione autonoma Valle d'Aosta - Ufficio cooperazione

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Serv. cooperazione

Alla Regione autonoma Trentino Alto Adige - Ufficio cooperazione

Alla Provincia autonoma di Trento - Servizio cooperazione

Alla Provincia autonoma di Bolzano - Servizio cooperazione

Alla Regione Siciliana - Ass. al lavoro

Alla Regione Sardegna - Ass. lavoro formazione professionale cooperazione

Alle Regioni a statuto ordinario

All'Unioncamere

Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Associazione generale coop. italiane

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Unione italiana cooperative

Premessa.

L'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (di seguito SCE), approvato dal Consiglio il 22 luglio 2003, è fissata dall'art. 80 del medesimo al 18 agosto 2006.

Il quadro normativo che il Regolamento offre è particolarmente complesso, in quanto, mentre alcuni istituti sono da esso direttamente disciplinati, altri sono soggetti all'ordinamento dello Stato in cui la SCE ha la propria sede legale, altri ancora potrebbero essere oggetto di nuova disciplina da parte del medesimo Stato membro. La complessità è tale da richiedere quindi allo Stato italiano interventi chiarificatori ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, il quale stabilisce che «gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento».

Uno dei motivi della citata complessità risiede nel fatto che la disciplina contenuta nel Regolamento è stata in gran parte il frutto di mediazioni tra le diverse identità e culture cooperative presenti nell'U.E. tanto che, nei casi in cui l'opera di composizione non ha avuto successo, è stato inevitabile il rinvio alla legislazione dello Stato membro in cui ha la sede legale la SCE.

Si tratta di tradizioni e di specificità «cooperativistiche» che hanno radici storiche profonde, che si differenziano anche dai restanti contesti economici nazionali, alle quali gli Stati membri non hanno voluto rinunciare, tant'è che in uno dei Considerando (n. 14) si afferma che «tenuto conto della specifica natura comunitaria della SCE, il regime della "sede reale" adottato per la SCE con il presente regolamento non pregiudica le legislazioni degli Stati membri, né le scelte che potranno essere fatte per altri testi comunitari in materia di diritto delle società».

Per quanto riguarda l'Italia tali specificità riguardano anche la suddivisione della materia della cooperazione fra Stato e Regioni, e proprio in virtù di ciò, la individuazione delle Autorità infrastatuali competenti viene demandata ad uno specifico e separato provvedimento che questo Ministero si riserva di adottare, previo preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

Ciò premesso, nel fornire le successive istruzioni per l'attuazione del Regolamento in esame, appare in primo luogo utile considerare i principi generali e poi le disposizioni particolari che direttamente regolano i rapporti tra la disciplina comunitaria e quella degli Stati membri.

Considerazioni generali.

Alcune importanti indicazioni emergono dalle «Considerazioni generali del Regolamento»:

il punto 16 stabilisce che il Regolamento «non include altri settori del diritto quali la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale o l'insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie»;

il punto 17 prevede che «le norme sul coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea figurano nella direttiva 2003/72/CE; le disposizioni di quest'ultima formano pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono essere applicate in concomitanza»;

il punto 18 ricorda che «i lavori per ravvicinare il diritto societario degli Stati membri hanno compiuto progressi ragguardevoli, il che consente per quanto riguarda la SCE, in settori per cui la sua attività non richiede norme comunitarie uniformi, di fare riferimento, per analogia, a talune disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE adottate ai fini dell'attuazione delle direttive sulle società commerciali, nella misura in cui tali disposizioni sono conformi alle norme che disciplinano la SCE». Si tratta in particolare delle Direttive relative alla disciplina delle garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (prima direttiva 68/151/CEE); ai conti annuali di taluni tipi di società (quarta direttiva 78/660/CEE); ai conti consolidati (settima direttiva 83/349/CEE); all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (ottava direttiva 84/253/CEE); alla pubblicità delle succursali create in un Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (undicesima direttiva 89/666/CEE).

Nel corpo normativo del Regolamento sono presenti numerosi articoli dedicati alla disciplina dei rapporti tra legislazione comunitaria e legislazione dello Stato membro, il più importante dei quali è indubbiamente l'art. 8, il quale stabilisce che «la SCE è disciplinata:

a) dalle disposizioni del presente regolamento;

b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;

c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:

i) dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE;

ii) dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;

iii) dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale».

Il medesimo articolo specifica poi che «se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un'autorità di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCE».

Il seguente art. 9, che introduce il principio di non discriminazione, dispone inoltre che «fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale».

Pertanto, per quanto riguarda gli istituti sui quali il Regolamento comunitario non si pronuncia e non disciplina direttamente una determinata situazione o non rinvia alla specifica legislazione dello Stato membro o all'autonomia statutaria della SCE vale il quadro normativo nazionale esistente per le società cooperative. Tale complesso di norme nazionale deve intendersi comprensivo sia delle disposizioni aventi carattere esclusivo per le cooperative sia delle disposizioni di carattere generale che si applicano alle società cooperative in quanto «società».

In tale contesto la disciplina delle fonti, riportata nell'art. 8, ed il principio di non discriminazione, di cui all'art. 9, delineano, tenendo conto delle norme italiane applicabili, un sistema pienamente definito e coerente, che consente sin dal 18 agosto 2006 l'attuazione in Italia del Regolamento in questione. In quest'ottica si pone il presente atto la cui funzione rivela il proprio carattere meramente ricognitivo; in sostanza, la cogenza della regola dettata per le società cooperative nazionali non abbisogna di essere ribadita attraverso la emanazione di un provvedimento legislativo ma, al contrario, la finalità può essere efficacemente conseguita per il tramite della presente circolare che si limita ad illustrare come la *regula juris* (di rango legislativo) sia già presente nell'attuale sistema normativo e quindi che da essa, e non già dall'atto amministrativo generale in parola, la disciplina della SCE tragga la propria ragion d'essere.

Del resto, tali considerazioni sono da ritenere alla base del mancato inserimento del Regolamento 1435/2003/CE fra le disposizioni di matrice comunitaria eventualmente da inserire nelle leggi ccdd. Comunitarie annuali, laddove è stato previsto il recepimento con decreto legislativo della coeva direttiva 72/2003/CE sul coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

Ciò tanto più che la disciplina sulle società cooperative è stata molto di recente rivisitata — come è noto — grazie alla riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6/2003).

Con riferimento alle eventuali lacune normative che l'attuazione del Regolamento potrà evidenziare nel corso del tempo, anche a causa della specificità e della novità della SCE, successivi interventi potranno essere effettuati negli ambiti demandati agli Stati membri.

Al fine di definire il quadro nazionale di riferimento, è da delimitare il contesto normativo generale in cui si inseriscono le disposizioni applicabili alle società cooperative e quindi alla SCE. Come è noto, le cooperative italiane, per gli istituti non direttamente disciplinati dal Titolo VI del Libro V del codice civile, debbono applicare le disposizioni concernenti le SPA, a condizione che le stesse siano compatibili con le caratteristiche peculiari del modello cooperativo. La riforma del diritto societario ha tuttavia introdotto una novità importante che obbliga o facoltizza le cooperative, in presenza di particolari requisiti legati alla compagine sociale o all'entità dell'attivo dello stato patrimoniale, di assumere come quadro normativo di riferimento l'ordinamento delle SRL, sempre a condizione che le relative disposizioni siano compatibili con quelle delle cooperative (art. 2519 del codice civile).

Dalla lettura delle disposizioni contenute nel Regolamento comunitario emerge un quadro normativo che si ispira alle disposizioni dettate in tema di SPA e la cui portata è tale da assorbire l'eventuale presenza di quei parametri per i quali in Italia è possibile far riferimento alle disposizioni della SRL. Pertanto per le SCE è coerente il riferimento alla SPA.

Prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni che richiedono un richiamo delle norme nazionali applicabili rispetto al quadro generale sopra delineato, è necessario ricordare che il Regolamento in tema di SCE è fortemente connesso (come stabilisce il considerando n. 17 ed altre norme dispositive del Regolamento stesso) al recepimento della Direttiva n. 72/2003, relativa al coinvolgimento dei lavoratori, che deve avvenire con decreto legislativo entro il 18 agosto 2006, in base a quanto previsto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.

Istruzioni di dettaglio per gli articoli del Regolamento

Art. 1.

Con riguardo al comma 4, che prevede la facoltà statutaria della SCE di svolgere la propria attività economica anche nei confronti di terzi non soci, risulta evidente che tale disposizione introduce il tema della distinzione tra Cooperative a mutualità prevalente (di seguito CMP) e Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (di seguito CDMP) previste dall'art. 2512 del codice civile e dall'art. 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione del codice civile, introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. L'istituzione dell'Albo delle Società cooperative, costituito dalle due sezioni relative alle CMP ed alle CDMP, è stata regolamentata con il decreto ministeriale 23 giugno 2004 ed è compatibile con il Regolamento comunitario sulla SCE.

Pertanto, qualora la SCE decida di recepire le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile e dimostri di possedere il requisito della prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, essa potrà essere iscritta nella Sezione dedicata alle CMP, posta nell'ambito dell'Albo, e nel caso non dimostrasse il possesso del suddetto requisito obbligatoriamente nella Sezione delle CDMP del medesimo Albo.

Art. 6.

L'art. 6 dispone che la sede sociale della SCE debba essere situata, all'interno della comunità, nello stesso Stato in cui ha l'amministrazione centrale. Quindi, la SCE sarà regolata dalla legge dello Stato in cui essa ha la sede sociale e l'amministrazione centrale.

Non appare, tuttavia opportuno imporre alla SCE, utilizzando la facoltà concessa dalla seconda parte dell'art. 6, di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale, anche per evitare discriminazioni con le altre cooperative e con le altre tipologie di società.

Art. 7.

La Commissione europea ha recepito un'indicazione di uno Stato membro per cui il riferimento contenuto alla fine del 5 comma, «all'art. 4, paragrafo 4», deve intendersi «all'art. 3, paragrafo 4».

Il trasferimento della sede sociale della SCE «italiana» in un altro Stato membro comporta, secondo quanto stabilisce il successivo art. 8 l'applicazione della disciplina normativa di quest'ultimo, e la sottrazione alla legislazione italiana.

Qualora la SCE, che trasferisce la sede sociale in un altro Stato membro, abbia, in base ad una scelta volontaria, beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dallo Stato italiano, in quanto iscritta a richiesta nella categoria delle CMP, di fatto si sottrae alla legislazione italiana ed alla verifica del rispetto delle clausole mutualistiche.

Pertanto, per come già accade per le cooperative italiane, per la SCE viene applicata, con riferimento al patrimonio indivisibile, tutte le disposizioni che si applicano, oltre che per il passaggio dalla sezione delle CMP a quella delle CDMP, anche per la trasformazione in forma societaria non cooperativa, che equivale alla sottrazione delle clausole mutualistiche italiane. In questo caso si tratta di estendere le disposizioni dell'art. 17 legge n. 388/2000 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 220/2002, già previste per le CMP, sia nel

caso di soppressione delle clausole mutualistiche, sia nel caso di violazione delle stesse, sia nell'ipotesi di trasformazione e fusione, alla SCE che trasferisce la propria sede in uno Stato diverso.

Infatti, la SCE italiana, grazie alle agevolazioni connesse alla iscrizione all'Albo delle cooperative sezione CMP, può aver maturato un patrimonio, il quale non può che essere indivisibile tra i soci durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

Ne consegue che, al pari delle cooperative italiane, per le SCE con sede in Italia valgano le seguenti procedure e disposizioni in materia di devoluzione ai «fondi mutualistici» previsti dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

1) per la SCE che passa da CMP a CDMP, si applicano l'art. 2545-*octies* e seguenti del codice civile;

2) per la SCE che si trasforma da CDMP ad altra forma societaria non cooperativa e per la SCE che trasferisce la sua sede in un altro Stato membro si applicano l'art. 2545-*undecies* e seguenti del codice civile.

La previsione di preservare al sistema cooperativo nazionale il patrimonio indivisibile accumulato grazie ad agevolazioni fiscali, rientra peraltro nel più ampio concetto di «interesse pubblico», previsto dall'art. 7, comma 14. Infatti attraverso le facilitazioni fiscali lo Stato italiano incentiva, solo ed esclusivamente, l'impresa cooperativa sulla quale esercita, peraltro, specifiche attività di vigilanza non previste per le altre forme di società.

Tale interesse pubblico del sistema cooperativo italiano è talmente specifico che, nel momento in cui una cooperativa italiana non persegua lo scopo mutualistico secondo quanto stabilito dalla legge viene «sanzionata» con la devoluzione ai fondi mutualistici .

La mancata sottoposizione della SCE a tali disposizioni, anche nel caso di trasferimento della sede in un altro Stato membro, che di fatto consente che il patrimonio indivisibile possa essere destinato a finalità estranee rispetto a quelle stabilite dalla legislazione italiana, costituirebbe una discriminazione nei confronti delle cooperative nazionali.

Va ricordato che l'accesso alle agevolazioni fiscali da parte delle cooperative, e quindi dal 18 agosto anche della SCE, avviene in modo volontario, per cui l'obbligo di devoluzione del patrimonio di cui agli articoli 2545-*octies* e seguenti del codice civile si applica solo in questo caso.

Al contrario, qualora la SCE italiana scelga di non accedere ad alcun tipo di agevolazione fiscale essa non avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio, non incorrendo nella disciplina recata dall'art. 17 della legge n. 388/2000 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 220/2002.

La prova della devoluzione del patrimonio indivisibile costituisce una delle formalità preliminari al trasferimento e, quindi, in sua assenza non potrà essere rilasciato il certificato previsto dal comma 8 dell'articolo in questione.

Fino alla emanazione di una apposita legge che definisca altri casi di «interesse pubblico» potranno essere opposte al trasferimento di sede della SCE esclusivamente fattispecie scaturenti dall'espletamento di attività in particolari settori.

Articoli 8 e 9.

In base a quanto riportato nella premessa iniziale, la disciplina applicabile alle SCE delineata dal Regolamento comunitario comprende le seguenti disposizioni di legge, applicabili nelle parti che non contrastano con il Regolamento medesimo:

1.	regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - codice civile, libro V, titoli VI e X;
2.	regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - disciplina fallimentare;
3.	decreto legislativo n. 1577/1947 - provvedimenti per la cooperazione;
4.	decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - disciplina delle agevolazioni tributarie;
5.	legge 17 luglio 1975, n. 400 - norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amm.va degli enti cooperativi;
6.	legge 8 novembre 1991, n. 381 - disciplina delle cooperative sociali;
7.	legge 31 gennaio 1992, n. 59 - nuove norme in materia di società cooperative;
8.	legge 18 gennaio 1994, n. 44 - disposizioni in materia di cooperative agricole;
9.	legge 3 aprile 2001, n. 142 - revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio-lavoratore;
10.	decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge n. 112 del 2002, art. 6 (disposizioni riguardanti le cooperative);
11.	decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - disposizioni in tema di vigilanza cooperativa;
12.	le leggi speciali nazionali e regionali e delle province autonome riguardanti i vari settori della cooperazione (es.: credito, agricoltura, consumo, sociale, pesca, acquicoltura, editoria) non esplicitamente in sede di rinvio alla legislazione cooperativistica «generale».

Inoltre trovano applicazione i conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione fra cui si evidenziano in particolare:

13.	decreto ministeriale 23 giugno 2004 - Istituzione dell'Albo delle società cooperative;
14.	decreto ministeriale 7 dicembre 1967 - approvazione delle norme sulle ispezioni ordinarie e straordinarie alle società cooperative e dei loro consorzi e sulla formazione e tenuta dell'elenco degli ispettori;
15.	dd.mm. di determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni;
16.	circolare 18 giugno 2002, n. 53/E dell'Agenzia delle entrate;
17.	circolare 9 luglio 2003, n. 37/E - Ulteriori chiarimenti in merito al trattamento fiscale riservato alle società cooperative;
18.	le disposizioni amministrative specifiche riguardanti l'attività di vigilanza e quelle dettate in tema di disciplina dei vari settori della cooperazione non esplicitamente menzionate in sede di rinvio alla legislazione cooperativistica statale «generale».

Art. 11.

La seconda parte del comma 4 stabilisce che, nel caso in cui lo statuto sia in contrasto rispetto alle modalità stabilite ai sensi della direttiva 2003/72/CE, uno Stato membro può prevedere che l'organo di direzione o di amministrazione della SCE sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori decisioni dell'assemblea generale.

Tale disciplina risulta già presente all'art. 2365, comma 2, del codice civile nella parte in cui fa riferimento ad «adeguamenti dello statuto a disposizioni normative».

Art. 14.

Il primo comma, terzo paragrafo, stabilisce che «le entità giuridiche, aventi la qualità di soci, sono considerate soci utilizzatori in quanto rappresentanti dei propri membri, a condizione che i membri che sono persone fisiche siano utilizzatori». Si tratta di una traslazione del concetto/servizio mutualistico: una persona giuridica può essere ammessa come socio cooperatore di una SCE, ma i benefici dell'attività di quest'ultima devono essere diretti ai membri - persone fisiche - della persona giuridica medesima.

Il riferimento alle persone fisiche, pur avendo valenza generale, non può tuttavia essere interpretato nel senso della sua applicazione a tutte le tipologie di SCE. Infatti, tale disposizione non può coinvolgere le SCE il cui scambio mutualistico sia caratterizzato dalle prestazioni lavorative dei soci, in quanto i lavoratori di un socio persona giuridica non possono essere mai considerati utilizzatori della cooperativa.

Art. 16.

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che «salvo in caso di cessione di quote e fatte salve le disposizioni dell'art. 3, la perdita della qualità di socio dà diritto al rimborso della parte di capitale sottoscritto, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale sociale».

Pertanto in presenza di perdita della qualità di socio, qualora non si sia in presenza di cessione di quote, se durante il rapporto sociale non vi è stato aumento di capitale tramite imputazione di risorse distribuibili (art. 3, comma 8), il rimborso è limitato al capitale sottoscritto e versato dal socio uscente, con esclusione dell'attribuzione di eventuali riserve divisibili.

Art. 21.

Per la fusione valgono tutte le considerazioni effettuate per il trasferimento di sede in un altro Stato membro, oltre che quelle relative al cambio di sezione da CMP a CDMP.

Art. 23.

Nel caso di fusione per quanto attiene ai criteri di determinazione del rapporto di cambio occorre tener conto che l'effettivo valore patrimoniale è condizionato dalla presenza di riserve indivisibili.

Art. 28.

La facoltà concessa allo Stato membro di adottare, nei confronti di cooperative dipendenti dalla sua giurisdizione, che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la tutela dei soci che si sono pronunciati contro la fusione, trova applicazione nell'art. 2502 del codice civile che consente il diritto di recesso del socio dissenziente.

SEZIONE III.

Questa Sezione del Regolamento disciplina nel dettaglio i sistemi dualistico e monistico ma non esclude espressamente il sistema cosiddetto «tradizionale», adottato dalle società italiane che prevede assemblea dei soci, consiglio di amministrazione e collegio sindacale ove necessario.

Infatti, in virtù del coordinamento della disciplina delle fonti contenuta nell'art. 8 e delle disposizioni dedicate al sistema monistico (articoli 42 e seguenti) e al controllo dei conti annuali e consolidati (art. 68,

primo comma) si può giungere alla conclusione che la SCE «italiana» possa statutariamente adottare il sistema tradizionale, con quanto ne consegue ai fini della distribuzione delle competenze.

Con specifico riguardo, all'organo di controllo interno, la SCE «italiana» avrà l'obbligo di costituire il collegio sindacale qualora superi i parametri previsti dalla legislazione italiana. In caso contrario, avrà l'obbligo di affidare al revisore contabile esterno il compito del mero controllo contabile.

Art. 37.

Per la SCE con sede in Italia, la facoltà connessa alla disciplina in materia di deleghe amministrative è attuata con l'applicazione dell'art. 2544 (Sistemi di amministrazione) del codice civile il quale, al comma 1, stabilisce che «indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci».

Per quanto attiene la composizione dell'organo di amministrazione, in mancanza di disposizioni specifiche il coordinamento delle norme civilistiche dedicate al consiglio di amministrazione ed al consiglio di gestione nel sistema dualistico, nelle società cooperative, porta ad affermare che anche nel consiglio di gestione la maggioranza degli amministratori debba essere espressione dei soci cooperatori. In altre parole, amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori possono essere nominati a condizione che la loro presenza sia prevista dallo statuto e che essi siano in una posizione di minoranza (articoli 2542, comma 2, e 2544 del codice civile, comma 2).

In tal caso, spetta al consiglio di sorveglianza, assicurare che la maggioranza dei componenti del consiglio di gestione siano soci cooperatori o persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche.

Art. 48.

In merito alle operazioni soggette ad autorizzazione, è stabilito che lo statuto della SCE elenchi le categorie di operazioni per le quali si richiede un'autorizzazione all'organo di direzione da parte dell'organo di vigilanza o dell'assemblea generale. Lo Stato membro della sede della SCE ha facoltà di determinare le categorie minime di operazioni, individuare l'organo che rilascia l'autorizzazione e/o prevedere che l'organo di vigilanza determini esso stesso le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione.

Risulta applicabile in questo caso l'art. 2409-*terdecies* del codice civile (Competenza del consiglio di sorveglianza) che al comma 1, lettera *f-bis)* stabilisce che, lo stesso,«se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti».

Art. 59.

Le disposizioni contenute nel comma 2, concernenti l'attribuzione di voti plurimi ai soci cooperatori sono applicabili alle SCE «italiane» facendo esclusivo riferimento alle fattispecie e ai limiti contemplati dall'art. 2538, commi 3 e 4 del codice civile.

Art. 62.

In mancanza di indicazioni a proposito della redazione del verbale dell'assemblea straordinaria, per come previsto in capo alle cooperative «nazionali», trova applicazione il comma 2 dell'art. 2377 del codice civile che impone la verbalizzazione a carico di un notaio.

Art. 64.

La previsione che il valore nominale complessivo dei titoli o delle obbligazioni detenuti non può superare l'ammontare stabilito nello statuto va attuata tenendo conto della distinzione tra titoli diversi dalle quote ed obbligazioni.

Infatti, mentre l'attribuzione allo statuto del compito di stabilire il valore nominale complessivo dei titoli diversi dalle quote (cioè quelli di partecipazione al patrimonio) non determina alcun problema, al contrario, per i titoli obbligazionari si pone la questione se questi possano essere emessi dalla SCE non rispettando i limiti previsti dalla legislazione italiana.

Il Considerando n. 4 evidenzia la specificità delle SCE rispetto alla Società Europea (SE) di cui al Regolamento CE n. 2157/2001. Tuttavia tali specificità non possono riguardare aspetti che incidono sulla salvaguardia e garanzia dei sottoscrittori del credito. Pertanto risulta applicabile la previsione dell'art. 5 del Regolamento sulla SE che prevede: «Fatto salvo l'art. 4, paragrafi 1 e 2, il capitale della SE, la sua salvaguardia, le sue modificazioni, nonché le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli assimilabili della SE sono disciplinati dalle disposizioni che si applicherebbero ad una società per azioni con sede nello Stato membro in cui la SE è iscritta».

Il rimando alla legislazione italiana, coerente con il principio di non discriminazione di cui all'art. 9, consente l'applicazione alle SCE dell'art. 2412 del codice civile che dispone che, salve alcune esplicite deroghe, la società possa emettere obbligazioni al portatore o nominative per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La ratio di tale limite si rinviene nella garanzia in senso tecnico (soddisfacimento del credito) degli obbligazio-

nisti e nell'equilibrio tra le due principali forme di finanziamento di massa (azioni ed obbligazioni) dell'impresa.

Art. 65.

La SCE con sede in Italia deve rispettare le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione italiana destinando alla riserva legale il 30% degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-*quater* (Riserve legali, statutarie e volontarie) del codice civile.

La SCE «italiana» non può interrompere la destinazione degli utili a riserva legale ma deve continuare ad alimentarla, indipendentemente dalla soglia minima prevista dal Regolamento, in quanto il primo comma fa salve, a livello generale le destinazioni obbligatorie previste dalla legislazione nazionale.

In generale, in tema di destinazione degli utili, il rimando alla legislazione nazionale sottopone la SCE all'art. 2545-*quater* del codice civile che stabilisce che «una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge».

La legge di riferimento è la n. 59 del 1992 che all'art. 11 dispone che ogni cooperativa debba versare a Fondi istituiti dalle Associazioni riconosciute del movimento cooperativo cui aderiscono un contributo pari al 3% degli utili netti annuali e che in caso di non adesione il versamento deve confluire in uno specifico capitolo di bilancio dello Stato.

Art. 73.

Il termine previsto al comma 2 per il ripristino dei requisiti relativi alla sede sociale (art. 6) è fissato, in analogia all'art. 2522 del codice civile, in un anno, superato il quale si procedere alla definitiva liquidazione ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per come stabilito dal comma 3 dell'art. 73.

Art. 75.

La legislazione italiana in tema di devoluzione dell'attivo appare coerente con il principio della «devoluzione disinteressata» e con la predeterminazione nello statuto di forme alternative nel rispetto della medesima legislazione italiana.

Nel primo caso la devoluzione prevista in Italia non rappresenta altro che la specificazione del principio comunitario della «devoluzione disinteressata» altrimenti senza contenuti; nel secondo la previsione statutaria della SCE non potrà far altro che dare attuazione alla disposizione nazionale.

L'applicazione delle disposizioni sopra ricordate avrà una declinazione diversa a seconda del modello cooperativo che la SCE «italiana» sia una CMP oppure una CDMP.

Nel caso che la SCE abbia richiesto l'applicazione del regime fiscale di maggior favore previsto dalla legislazione italiana per le CMP, dimostrando di possedere il requisito della prevalenza mutualistica di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile e di aver recepito nel proprio statuto le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile, dovrà seguire le indicazioni dell'art. 2514 del codice civile relativamente alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori, alla formazione e qualificazione delle riserve delle cooperative e alla devoluzione — ai sensi della legge n. 59 del 1992 — del patrimonio in caso di scioglimento, subendo le sanzioni previste in caso di eventuali violazioni delle stesse.

Qualora la SCE «italiana» abbia scelto di beneficiare di un regime fiscale di minore favore, di norma quello previsto per le CDMP, e quindi non ha l'obbligo di recepire le clausole mutualistiche, fatti salvi gli obblighi di cui alla riserva legale e al contributo del 3% ai Fondi mutualistici, potrà disporre, nel rispetto delle norme statutarie, degli utili residui.

La presente circolare verrà inviata al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per l'inserimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale per gli enti cooperativi
CINTI

06A06706

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 luglio 2006, n. **33.**

Sistema unico di contabilità economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: Rilevazione costi (I semestre) e Revisione budget anno 2006.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretario Generale
Alle Amministrazioni centrali delle Stato:
Gabinetto
Servizi di Controllo interno
Direzioni generali
Agli uffici centrali di bilancio presso i Ministeri
All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e p.c.
Alla Corte dei Conti
Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
All'Istituto nazionale di statistica

1. La legge n. 94/1997 di riforma del bilancio dello Stato ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/

1997, hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il Sistema unico di contabilità economica analitica per Centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza, consentendo di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (che esprimono l'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle amministrazioni di procedere alla verifica dell'azione amministrativa, e, ove occorresse, di adeguare il budget inizialmente formulato, alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le amministrazioni centrali hanno come riferimento il Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella Tabella B allegata al decreto legislativo medesimo - così come modificato ed integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 aprile 2004 - che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del I semestre 2006 si effettua secondo la logica completa della contabilità economica: per natura di costo, con riferimento al III livello del Piano dei conti, delle risorse impiegate dalle diverse strutture organizzative e in relazione alle funzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali dalle stesse perseguite.

Al riguardo, va segnalata l'emanazione del recente decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che ha introdotto modifiche organizzative che vanno a riflettersi nel numero e nella composizione dei Centri di costo delle amministrazioni interessate.

In relazione a ciò, e considerato che le suddette strutture costituiscono elementi fondanti del Sistema di contabilità economica, nell'acclusa nota tecnica vengono riportate apposite istruzioni relative alle fasi del processo economico di cui trattasi.

I Centri di costo di ciascuna amministrazione sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati e validati, mediante l'ausilio del portale web su rete internet.

3. In ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge anche nell'ambito della fase di rilevazione dei costi, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del Centro medesimo, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai sottostanti Centri di costo e monitorarne il processo di rilevazione.

In tale contesto, inoltre, ogni Centro di responsabilità provvede all'inserimento delle informazioni concernenti l'impiego dei criteri adottati per la ripartizione delle quote dei costi comuni.

Per procedere alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti nel I semestre, e per riformulare la previsione del budget del II semestre, i Centri di costo fanno riferimento al manuale dei principi e delle regole contabili, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, e alle indicazioni riportate nella nota tecnica (allegato 1 alla presente circolare), contenente le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica, le modalità per il calcolo del costo medio annuo del lavoro ordinario per posizione economica, il processo contabile e le eventuali novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione.

4. La tempestività delle rilevazioni dei dati economici, da parte di tutti i Centri di costo nel rispetto dei termini previsti nell'unito calendario degli adempimenti, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia per la strumentalità delle informazioni che produce.

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web, per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi (tel. nn. 06/4761 - 4081/4613/4698/4699; fax nn. 06/4761-47656421; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

In proposito, al fine di facilitare gli operatori delle amministrazioni, soprattutto coloro che saranno coinvolti nell'utilizzo del Sistema informativo di contabilità economica, si segnala il corso di formazione a distanza, in autoaddestramento (WBT - Web Based Training), specificamente realizzato per l'acquisizione delle complessive conoscenze sulle funzionalità del Sistema stesso.

La presente circolare è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.rgs.mef.gov.it, nell'apposita area pubblica - accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.mef.gov.it - che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 13 luglio 2006

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Allegato n. 1

RILEVAZIONE DEI COSTI I SEMESTRE E REVISIONE DEL BUDGET 2006

CALENDARIO E NOTA TECNICA

Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, indicativamente, dal **5 luglio 2006** - data di apertura del sistema informativo di Contabilità Economica - procederanno all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di Rilevazione dei costi relativi al I semestre e di Revisione del budget 2006 ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio (UCB), **entro il 26 luglio 2006**.

Gli Uffici Centrali del Bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio (IGPB) – Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti **entro il 31 luglio 2006.**

Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà a pubblicare sul portale di Contabilità Economica - parte riservata - i report di gestione e di revisione del budget, per Ministero e per ciascun Centro di costo.

SEZIONE PRIMA

INDICAZIONI GENERALI

1. Regole e principi contabili

Per la Rilevazione dei costi del I semestre 2006 e la Revisione del budget relativo allo stesso anno, le Amministrazioni centrali dello Stato hanno come riferimento normativo il Titolo III del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e il connesso Piano dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Al fine di garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza, è necessario che gli eventi amministrativi, espressivi dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi, in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni.

A tale proposito il **Manuale dei principi e delle regole contabili** costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, per quanto riguarda i principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al Sistema unico di Contabilità Economica analitica.

Il Manuale ed il Piano dei conti possono essere consultati sul portale di Contabilità Economica, accessibile all'indirizzo internet **www.rgs.mef.gov.it** (scegliendo "Contabilità Economica"), oppure tramite la Home Page del sito **www.mef.gov.it**. (scegliendo "*Dipartimenti*" e poi "*Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*").

2. Correlazione fra la fase di Rilevazione dei costi del I semestre e quella di Revisione del budget 2006

Con la revisione del budget i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni dei costi formulate in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad esse assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento.

Questa operazione si basa:

a) sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel I semestre dell'esercizio (rilevazione dei costi del I semestre);

b) sulla riconsiderazione degli altri fattori che hanno portato alla definizione degli obiettivi per l'esercizio 2006. Dovranno, cioè, essere considerate le variazioni del quadro normativo

ed organizzativo di riferimento, nonché le variazioni delle risorse finanziarie assegnate, dato che l'utilizzo delle risorse è legato anche alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione.

Qualora, cioè, fossero intervenute delle variazioni negli stanziamenti dei capitoli che finanziano i costi previsti per il 2006, ad esempio *Consumi intermedi* ed *Investimenti*, i Centri di costo dovranno tenerne conto nell'effettuare l'aggiornamento delle previsioni economiche.

3. Strutture organizzative di riferimento

Le strutture con cui si procederà alla Rilevazione dei costi del I semestre e alla Revisione del budget 2006 saranno le medesime utilizzate per la formulazione del Budget definito 2006, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati.

L'applicazione del Decreto Legge del 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" comporta modifiche organizzative e variazioni dei Centri di costo che si ripercuoteranno nelle fasi gestionali della Contabilità economica analitica.

In relazione a quanto sopra, per la rilevazione dei costi sostenuti nel I semestre 2006, le Amministrazioni procederanno regolarmente; per la revisione del budget del II semestre 2006, qualora le strutture interessate dalla suddetta riorganizzazione non fossero in grado di stimare i propri costi, potranno confermare i dati relativi al II semestre del Budget definito 2006, preimpostati nel sistema.

In ogni caso, qualsiasi richiesta di variazione delle strutture dei Centri di costo dovrà essere trasmessa e concordata con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB - Servizio Analisi dei Costi e dei Rendimenti, previa tempestiva segnalazione.

4. Modalità operative

La Rilevazione dei costi del I semestre e la Revisione del budget 2006 devono essere effettuate:

- per Centri di costo;
- per natura di costo, utilizzando **le voci di III livello del Piano dei conti**, ad eccezione di quelle relative al "Personale – comparto/qualifica", che continuano ad essere rilevate al II livello;
- per Missioni Istituzionali.

L'inserimento e la trasmissione telematica dei dati avviene attraverso le applicazioni previste nell'area riservata del portale *web* di Contabilità Economica.

Nella rilevazione dei dati, particolare attenzione deve essere posta, dai Centri di costo, alle innovazioni specificate nei paragrafi successivi.

4.1. Unica fase di Rilevazione dei costi del I semestre e Revisione del budget 2006

Come già evidenziato nel paragrafo 2, la Revisione del budget del II semestre del 2006, essendo basata sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti, è strettamente collegata all'analisi della rilevazione dei costi del I semestre dell'esercizio.

Alla luce di quanto sopra, si è proceduto, **dal punto di vista informatico all'unificazione delle due fasi di rilevazione** dei dati al fine di dare continuità al processo di analisi del consuntivo e riformulazione del budget 2006 e facilitare la procedura di inserimento dei dati.

4.2. Modalità di calcolo del costo del Personale

Allo scopo di affinare le previsioni relative all'utilizzo di risorse umane e per dare distinta evidenza alle componenti ordinarie e straordinarie delle *Retribuzioni*, anche per la Rilevazione dei costi del I semestre e per la Revisione del budget 2006 viene confermata la distinzione, già applicata per il Budget definito 2006, fra costo medio ANNUO del lavoro ordinario per posizione economica/ Centro di responsabilità amministrativa e costo ORARIO del lavoro straordinario.

Il **costo medio annuo del lavoro ordinario,** si compone del costo medio delle competenze fisse, del costo medio delle competenze accessorie (escluso lo straordinario) e dei contributi a carico dell'Amministrazione.

In particolare, il **costo medio delle competenze fisse**, elaborato dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è preimpostato nel Sistema di Contabilità Economica.

Il costo ORARIO del lavoro straordinario – non modificabile - è altresì preimpostato nel sistema con i dati forniti dall'IGOP, ed è corrispondente al compenso orario tabellare.

I contributi a carico dell'Amministrazione sono calcolati automaticamente dal sistema, sia sul costo medio del lavoro ordinario che sul costo del lavoro straordinario.

In coerenza con quanto precisato nei paragrafi precedenti, in merito all'unificazione delle fasi di rilevazione dei costi del I semestre e di revisione del budget (cfr. par. nn. 2 e 4.1), il costo medio del lavoro ordinario, calcolato per la rilevazione dei costi del I semestre, sarà applicato anche per la revisione del II semestre.

Solo in casi eccezionali e motivati, ed a seguito di autorizzazione da parte dell'IGPB, è prevista una deroga a quanto suesposto.

Per maggiori dettagli sui dati preimpostati, sulle modalità di modifica degli stessi da parte degli Uffici del personale e, in generale, sul processo di inserimento dei costi medi del personale si rimanda alla successiva Sezione seconda.

4.3. Incremento del valore dei buoni pasto

In seguito all'applicazione dell'ultimo CCNL per il comparto Ministeri il valore unitario nominale del buono pasto è stato portato a 7 €.

Il DPR n. 917/86 stabilisce che il buono pasto giornaliero non è considerato reddito da lavoro dipendente fino ad un valore unitario pari a 5,29 €; conseguentemente il valore eccedente tale cifra dovrà essere assoggettato a ritenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore e dell'Amministrazione; queste ultime, in particolare, costituiscono parte del costo del buono pasto.

Specifiche istruzioni in merito alla determinazione del costo unitario del buono pasto saranno contenute in apposito comunicato pubblicato sul Portale di Contabilità Economica.

4.4. Canoni di locazioni degli immobili concessi in locazione all'Agenzia del Demanio

Le Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 410/2001, devono versare all'Agenzia del Demanio i canoni di locazione degli immobili in uso governativo trasferiti al Fondo immobili pubblici, dovranno rilevare tale costo imputandolo alla specifica voce del Piano dei conti ("Immobili" nell'ambito della voce "Noleggio, locazioni e leasing").

In apposita tabella pubblicata sul portale si individuano le Amministrazioni interessate ed i capitoli di riferimento.

5. Procedure automatiche di trasmissione dei dati via file

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati relativi sia ai costi del personale che agli altri costi di funzionamento mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, **in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.**

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Manuali utente" dell'area riservata del portale di Contabilità Economica e a contattare l'IGPB del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

SEZIONE SECONDA
I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEMESTRE E DI REVISIONE DEL BUDGET 2006

1. Gli attori ed i processi

Ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di Contabilità Economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, concordate con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGPB, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte[1].

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che gli è consentito svolgere ed i dati a cui ha accesso. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget, ossia:

- *l'inseritore dell'Ufficio del personale* che, esamina il costo medio annuo delle competenze fisse del lavoro ordinario, distinto per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa, preimpostato a sistema con i dati elaborati dall'IGOP della Ragioneria Generale dello Stato, lo conferma o ne chiede l'eventuale modifica ed inserisce i valori relativi alle competenze accessorie: i costi medi annui, inseriti nel sistema, saranno validi sia per **la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget.**
- *il responsabile dell'Ufficio del personale*, che controlla i costi medi annui del lavoro ordinario, inseriti per posizione economica e per Centro di responsabilità amministrativa e li valida **in un'unica fase, sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget;** tale funzione, essendo propedeutica all'attività delle strutture organizzative di riferimento, deve essere completata entro tempi utili al fine di consentire lo svolgimento delle successive fasi del processo nei tempi prefissati;
- l'*inseritore del Centro di costo*, che immette i dati di costo di propria competenza per Missione Istituzionale riferiti al I semestre 2006 e aggiorna le previsioni del II semestre, compilando le relative Note illustrative;

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'IGPB la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5, della presente Nota tecnica.

- il *titolare del Centro di costo*, che controlla i dati immessi dal proprio Centro di costo e procede alla loro validazione, **in un'unica fase sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget;**
- il *referente del Centro di responsabilità amministrativa*, che, oltre a monitorare il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici da parte dei Centri di costo sottostanti, comunica i criteri adottati per la ripartizione dei costi comuni nel 2006;
- il referente dell'*Ufficio Centrale del Bilancio*, che controlla i dati immessi e validati dai Centri di costo dell'Amministrazione di riferimento per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite, sia nel Manuale che nella presente circolare, ed effettua un'approvazione degli stessi, **in un'unica fase sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget;**
- l'*Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio* del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i Centri di costo e approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei report di gestione e di revisione del budget da pubblicare sul portale di Contabilità Economica, a disposizione delle Amministrazioni.

Nei paragrafi seguenti si descrive la fase di Rilevazione dei costi del I semestre e di Revisione del budget 2006, per la quale ci si avvale di apposite schede informatizzate.

In particolare si sottolinea quanto segue:

- il Budget rivisto dell'anno 2006 si compone della somma dei costi rilevati nel I semestre e dell'aggiornamento delle previsioni per il II semestre;
- i costi rilevati per il consuntivo del I semestre sono automaticamente riportati dal sistema nella schermata di inserimento dei dati della revisione del budget, ove sono solo visualizzati e non modificabili;
- il sistema propone, per il II semestre 2006, i dati inseriti dai Centri di costo nella fase di Budget definito 2006 per lo stesso semestre, tali previsioni potranno essere aggiornate dagli utenti dei Centri di costo.

2. Attribuzioni dell'Ufficio del Personale

A partire dalla presente rilevazione, con l'unificazione in una sola fase della rilevazione dei costi del I semestre e della revisione del budget del II semestre e per facilitare la procedura informatica di inserimento dei dati, è stata prevista l'elaborazione di un unico costo medio del personale, distinto per comparto/qualifica e per Centro di responsabilità amministrativa .

Come è ormai consuetudine, alla rilevazione del costo del personale si applica la distinzione fra costo del lavoro ordinario e costo del lavoro straordinario.

Il costo medio ANNUO del lavoro ordinario, è composto dal valore medio annuo delle competenze fisse e dal valore medio annuo delle competenze accessorie. Il valore medio annuo delle competenze fisse sarà preimpostato, nel Sistema di Contabilità Economica, secondo i dati forniti dall'IGOP.

2.1. Determinazione del valore medio annuo del lavoro ordinario

Di seguito si espongono in forma dettagliata tutte le componenti del costo medio annuo del lavoro ordinario:

VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE FISSE	Il valore include le componenti fisse di retribuzione al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, che sono: 1. *Stipendio tabellare* 2. *Indennità Integrativa Speciale (IIS)* 3. *13ª mensilità* 4. *Retribuzioni di anzianità e altri assegni fissi ad personam* 5. *Indennità fisse (diverse da comparto a comparto, per il comparto Ministeri prende il nome di Indennità di amministrazione)* **Tutti i valori sono preimpostati, tranne che per le qualifiche non contemplate nei CCNL e nelle norme regolamentari** (*ad esempio: Ministro, Sottosegretario, Dirigente I fascia con incarico di Capo Dipartimento o Direttore Generale, personale con contratto a tempo determinato, ecc*). Occorre tuttavia evidenziare che: • **i valori di stipendio e IIS, oltre ad essere preimpostati, sono immodificabili e potranno essere solo visualizzati dagli uffici del personale attivando l'apposito pulsante sullo schermo.** I dati sono stati forniti dall'IGOP del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base dei CCNL e delle norme regolamentari per il personale non contrattualizzato; solo **in casi eccezionali l'IGPB potrà, previa motivata richiesta, autorizzare la modifica dei suddetti valori.** • **gli altri valori *(13° mensilità, retribuzioni di anzianità, ...)* sono ugualmente preimpostati ma liberamente modificabili, e corrispondono ai dati già utilizzati nella formulazione del Budget *proposto* 2007, al netto di eventuali rivalutazioni applicabili all'anno 2007.** **Tali valori sono quelli forniti dall'IGOP sulla base dei contratti vigenti e dei consuntivi degli ultimi esercizi, tenendo conto delle eventuali rettifiche apportate dagli Uffici del personale in occasione della formulazione del Budget** proposto 2007. **Per l'eventuale modifica dei valori preimpostati, le Amministrazioni potranno avvalersi, come di consueto, degli appositi report contenenti i dati di spesa per le retribuzioni liquidate nel I semestre 2006 (flussi mensili di spesa del sistema conoscitivo del personale - SICO - dell'IGOP - Ragioneria Generale dello Stato).** **I report in oggetto, denominati "Competenze lorde e ritenute varie I semestre 2006", sono a disposizione, in formato elettronico, per Centro di responsabilità amministrativa sul portale di Contabilità Economica nella sezione "Documentazione per le Amministrazioni".**

+	
VALORE MEDIO ANNUO COMPETENZE ACCESSORIE	Include le componenti di retribuzione diverse da quelle sopra elencate per le competenze fisse, ad eccezione dello straordinario, che è trattato a parte (ad esempio vi rientrano, per il comparto Ministeri, il *Fondo Unico di Amministrazione (FUA), la retribuzione di risultato dei dirigenti o*, per il comparto forze armate *l'Indennità di Rischio, Indennità Operativa, ecc.*). Il valore non è preimpostato e **dovrà essere inserito** a cura degli Uffici del personale delle Amministrazioni al netto dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, che verranno automaticamente calcolati dal sistema.
+	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Aggiunti automaticamente dal sistema sulla base delle aliquote previste dalla legge
=	
COSTO MEDIO ANNUO LAVORO ORDINARIO	Calcolato automaticamente dal sistema.

L'operazione in oggetto sarà effettuata con apposita funzione dall'utente dell'Ufficio del personale, con profilo di inseritore, attraverso la quale sarà visualizzata, una volta selezionato il Centro di responsabilità amministrativa ed il comparto di interesse, una scheda avente il formato di seguito rappresentato:

Per visualizzare i dati storici dei costi medi del personale premere il bottone

Interroga

Per visualizzare il dettaglio delle competenze fisse del personale premere il bottone

Interroga

(In Euro)

Qualifica	Valore medio annuo competenze fisse dell'Amministrazione (a)	Valore medio annuo competenze accessorie (b)	Valore medio annuo del lavoro ordinario (c=a+b)	Contributi a carico Amministrazione (d)	Costo medio annuo del lavoro ordinario (e=c+d)
POSIZIONE ECONOMICA C1	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3 SUPER	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B2	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B1	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A1 SUPER	0	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA A1	0	0	0	0	0
PERS. CONTRATTISTA A TEMPO INDETERMINATO	0	0	0	0	0
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0	0	0
DIRETTORE GENERALE	0	0	0	0	0
DIRIGENTE I FASCIA	0	0	0	0	0
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM.	0	0	0	0	0
DIRIGENTE II FASCIA	0	0	0	0	0
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM.	0	0	0	0	0

Al fine di salvaguardare l'omogeneità e la coerenza dei dati di costo non si dovrà tenere conto, nel calcolo del valore unitario medio annuo per posizione economica del comparto Ministeri, degli eventuali maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto già scaduto, non essendo disponibili, alla data, informazioni sufficienti per effettuare la stima dei relativi incrementi di costo.

Per garantire la qualità dei valori di costo rilevati dalle Amministrazioni e la loro coerenza con le previsioni del Budget definito 2006, è stata prevista una procedura di controllo automatico del dato inserito dagli Uffici del personale, pertanto in presenza di scostamenti del **valore unitario medio annuo del costo del lavoro superiori al 5%** rispetto al corrispondente valore inserito in sede di Budget definito 2006, il sistema consentirà la prosecuzione degli inserimenti solo previa indicazione, in una apposita nota, delle relative motivazioni.

2.2. Valore orario delle retribuzioni straordinarie

Il valore ORARIO del lavoro straordinario, per comparto/qualifica:

- è **preimpostato** nel sistema con i dati forniti dall'IGOP della Ragioneria Generale dello Stato, secondo il corrispondente valore orario tabellare dello straordinario risultante dai contratti collettivi nazionali in vigore oppure scaduti ma non ancora rinnovati;

- **non è modificabile**;
- è uguale, all'interno di ciascun comparto/qualifica, per tutti i Centri di responsabilità amministrativa e per tutte le Amministrazioni centrali.

3. Attribuzioni del Centro di costo

3.1. Individuazione delle Missioni Istituzionali

Ogni Centro di costo, **preliminarmente** alla Rilevazione dei costi per il I semestre e alla Revisione del budget 2006, dovrà indicare, fra le Missioni Istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

Nella presente fase di rilevazione dei costi sarà possibile aggiungere alle Missioni Istituzionali associate in sede di Budget definito 2006 altre Missioni.

3.2. Inserimento dei dati quantitativi relativi all'impiego di personale

Per la Rilevazione dei costi del I semestre 2006 i Centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

- gli Anni Persona di impegno contrattuale impiegati nel I semestre 2006, inclusi i "*comandati IN*", per posizione economica e Missione Istituzionale;
- gli Anni Persona di "*comandati OUT*" del I semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale);
- le ORE di impegno straordinario effettuate e riconosciute nel I semestre, per posizione economica (senza indicazione di Missione Istituzionale).

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al **Manuale dei principi e delle regole contabili.**

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e Missione Istituzionale, moltiplicando gli Anni persona per il costo medio annuo del lavoro ordinario e il numero di ore di lavoro straordinario effettuate per posizione economica, per il valore orario tabellare[1] .

Per **la Revisione del II semestre di budget 2006**, nell'apposita scheda informatizzata, destinata ad accogliere l'aggiornamento delle previsioni di dettaglio 2006 per la voce "Personale-comparto/qualifica", saranno visualizzati automaticamente i dati relativi agli Anni Persona rilevati

[1] Fanno eccezione le Amministrazioni che avessero concordato con l'IGPB la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nella sezione prima, paragrafo 5, della presente Nota tecnica.

nel I semestre per posizione economica e Missione Istituzionale che **non** sono modificabili, e quelli previsti per il II semestre inseriti dallo stesso Centro di costo in sede di formulazione del Budget definito 2006.

Il Centro di costo potrà modificare, laddove lo ritenga opportuno, i dati previsionali del II semestre, inclusi i "comandati in".

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli Anni Persona per posizione economica riferiti al Centro di costo, per semestre e per l'intero anno 2006.

3.3. Inserimento dei dati relativi agli altri costi (diversi da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti") per Missione Istituzionale.

Il Centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci diverse da "Personale-comparto/qualifica" e "Ammortamenti", al III livello del Piano dei conti, con riferimento alle Missioni Istituzionali individuate, distintamente per la Rilevazione dei costi del I semestre e per la Revisione del budget 2006.

In particolare, per la Revisione del budget 2006, nell'apposita scheda informatizzata saranno visualizzati, al III livello del Piano dei conti e per Missione Istituzionale, i costi rilevati nel I semestre - che non sono modificabili - e i costi previsti, in sede di Budget definito per il II semestre 2006 che potranno essere confermati o modificati dal Centro di costo.

Per facilitare il calcolo della quota di *costi indiretti* rispetto a ciascuna Missione Istituzionale, è presente una *procedura d'ausilio* automatizzata, disponibile nell'area riservata del portale, sia per la Rilevazione dei costi del I semestre che per la Revisione del budget 2006.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa: laddove l'utente Centro di costo decidesse di *non* avvalersene, dovrà accedere alla scheda di inserimento dei costi per Missione Istituzionale ed *inserire* tutti gli importi al III livello del Piano dei conti.

Qualora, invece, si decidesse di utilizzare tale procedura occorrerà:

- effettuare la scelta di alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare i costi;
- procedere con l'inserimento – su distinte schermate - dei costi che il Centro ha sostenuto nel corso del I semestre 2006 e prevede di sostenere per il II semestre, per voce del Piano dei conti;
- visualizzare la proposta di attribuzione degli stessi costi, al III livello del Piano dei conti, alle singole Missioni Istituzionali, selezionate in precedenza, elaborata utilizzando come parametro gli Anni Persona di impegno ordinario rilevati dal Centro per Missione Istituzionale e registrarla a sistema.

Nel caso in cui l'utente inseritore del Centro di costo dovesse inserire costi diretti sulle Missioni o modificare gli inserimenti registrati precedentemente, dovrà accedere alla scheda di *inserimento dei costi per Missione Istituzionale* per:

- modificare manualmente i costi attribuiti dalla procedura automatica alle singole Missioni Istituzionali;
- aggiungere a ciascuna Missione altri costi, oltre a quelli attribuiti tramite la procedura d'ausilio.

3.4. Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento

E' prevista una procedura automatizzata di supporto al calcolo degli ammortamenti, sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la riprevisione del budget del II semestre 2006, che si compone delle seguenti fasi:

a) ogni Centro di costo, accedendo alla procedura tramite le applicazioni presenti sul portale di Contabilità Economica, sarà chiamato ad inserire i valori patrimoniali[2] che ha acquisito nel I semestre e che prevede di acquisire ed iniziare ad utilizzare nel II semestre dell'anno 2006, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti. Per quanto riguarda la Revisione del II semestre 2006, nella schermata di inserimento dei valori patrimoniali saranno visualizzati i dati inseriti nel Budget definito 2006 per lo stesso periodo.

La procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del Centro di costo sia per la Rilevazione dei costi del I semestre, che per la Revisione del II semestre 2006;

b) il Centro di costo dovrà selezionare alcune o tutte le Missioni Istituzionali sulle quali ribaltare le quote di ammortamento. Successivamente la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle Missioni Istituzionali selezionate.

Tale calcolo utilizza come parametro gli Anni Persona per Missione Istituzionale, precedentemente inseriti dal Centro di costo, il quale potrà *accettare* la proposta, oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie Missioni sia diversa, *modificare* i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie Missioni Istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento del Centro di costo (*la procedura controllerà, in caso di modifica della proposta, che l'intera quota sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere*).

[2] Si rammenta che per "Valore patrimoniale" di un bene ad utilizzo pluriennale si intende il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene stesso (trasporto, montaggio).

L'attribuzione delle quote alle singole Missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal Centro di costo, sarà quindi *registrata* sul sistema.

Qualora si procedesse alla modifica dei valori patrimoniali acquisiti nel I semestre o previsti per il secondo, la proposta di attribuzione della nuova quota di ammortamento potrà essere effettuata, a scelta, sulla base degli Anni Persona o della ripartizione percentuale delle quote effettuata dal Centro di costo in precedenza.

3.5. Inserimento della Nota illustrativa

Analogamente ai precedenti adempimenti è stata prevista, per ogni Centro di costo, una "Nota illustrativa" **unica, sia per la Rilevazione dei costi del I semestre, che per la Revisione del budget del II semestre 2006**, allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi.

La "Nota illustrativa", la cui compilazione è parte integrante del processo di Rilevazione dei costi del I semestre e di Revisione del budget 2006, è suddivisa nelle sezioni di seguito illustrate.

<table>
<tr><th colspan="2">Sezioni della Nota Illustrativa</th></tr>
<tr><th>Nome della Sezione</th><th>Contenuto</th></tr>
<tr><td>Anni persona</td><td>In questa sezione devono essere indicate le motivazioni relative alle variazioni superiori al 10% e in valore assoluto non inferiore a 5 AAP:
- tra gli Anni persona rilevati nel I semestre 2006 e quelli previsti in sede di Budget definito 2006 per lo stesso periodo;
- tra gli Anni persona previsti nel budget rivisto (II semestre) e quelli previsti nel budget definito per lo stesso periodo.</td></tr>
<tr><td>Missioni italiane – estere</td><td rowspan="7">In queste sezioni devono essere indicate, per ogni tipologia di risorsa, le motivazioni relative agli scostamenti superiori al 20% e in valore assoluto a 10.000 €:
- tra il costo rilevato nel I semestre 2006 e il costo previsto in sede di budget definito per lo stesso periodo;
- tra il Budget rivisto 2006 e lo stesso periodo del budget definito.</td></tr>
<tr><td>Altri costi del personale</td></tr>
<tr><td>Beni di Consumo</td></tr>
<tr><td>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</td></tr>
<tr><td>Altri costi</td></tr>
<tr><td>Oneri straordinari e da contenzioso</td></tr>
<tr><td>Ammortamenti</td></tr>
<tr><td>Informazioni organizzative</td><td>Va compilata solo se il Centro di costo ha subito di recente modifiche organizzative significative o prevede di averne nel periodo in esame.</td></tr>
<tr><td>Altre informazioni significative</td><td>In questa sezione deve essere indicata ogni altra informazione utile a migliorare la lettura dei dati forniti dal Centro, anche in merito alla attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali.</td></tr>
</table>

Va tenuto presente che all'interno delle Sezioni "*Beni di consumo*", "*Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*", "*Altri costi*", "*Oneri straordinari e da contenzioso*", corrispondenti a voci di I livello del Piano dei conti, sono state predisposte delle sottosezioni relative alle voci di II livello, per fornire commenti e spiegazioni maggiormente aderenti alle diverse nature di costo, in conseguenza dell'estensione del Sistema di Contabilità Economica al III livello del Piano dei conti.

Al momento della validazione dei dati inseriti verranno attivati alcuni controlli automatici sulle variazioni fra dati inseriti in sede di Rilevazione dei costi del I semestre e Revisione del budget 2006 e i corrispondenti valori del budget definito. In particolare il sistema controlla:

- se lo scostamento degli Anni Persona supera il 10% e in valore assoluto 5 AAP, misurato rispettivamente tra I semestre consuntivo e I semestre budget definito e tra II semestre rivisto e II semestre budget definito;
- se lo scostamento dei costi diversi dalle retribuzioni supera il 20% e in valore assoluto 10.000 €, misurato rispettivamente tra I semestre consuntivo e I semestre budget definito e tra il budget rivisto ed budget definito.

In caso di variazioni superiori ai valori citati il sistema **non** consentirà di procedere alla validazione stessa senza la compilazione della corrispondente sezione della Nota illustrativa.

3.6. Comunicazione di fine attività

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte, l'utente autorizzato dal Centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, **la fine delle attività di inserimento, un'unica volta, sia per la rilevazione dei costi del I semestre che per la revisione del budget del II semestre.**

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati da parte del responsabile del Centro di costo.

4. Attribuzioni del responsabile del Centro di costo

Il responsabile del Centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico, potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo Centro di costo;

- se il controllo avrà esito **positivo, effettuerà un'unica validazione** dei dati sia per la Rilevazione dei costi del I semestre che per la Revisione del budget 2006. La validazione permette all'UCB di verificare i dati insieme a tutti quelli degli altri Centri di costo dell'Amministrazione;
- se il controllo avrà dato esito **non positivo, riaprirà le attività di inserimento**; i dati del Centro di costo potranno, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'inseritore del Centro di costo. Occorrerà, comunque, una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

5. Attribuzioni del referente del Centro di Responsabilità Amministrativa

Per la Rilevazione dei costi del I semestre 2006 e la Revisione del budget 2006 è compito del referente del Centro di responsabilità amministrativa indicare i criteri di ribaltamento dei costi

comuni, sia per i Centri di costo sottostanti, sia per altri Centri di responsabilità amministrativa e fornire le relative indicazioni al sistema.

Con riferimento a quanto indicato nel **Manuale dei principi e delle regole contabili**, si definiscono **costi indiretti**, o **comuni**, rispetto ad un Centro di costo, i costi relativi a risorse acquisite e gestite, spesso in modo centralizzato, da strutture esterne allo stesso centro.

In tali casi non risulta agevole misurare l'esatta quantità di risorse consumate da ciascun Centro di costo e si preferisce, quindi, stabilire la relativa quota di costo attraverso il ribaltamento del costo complessivo sui singoli Centri utilizzando dei parametri.

Il significato di costo diretto o indiretto rispetto ad un Centro di costo dipende dal tipo di struttura organizzativa e dalla disponibilità di informazioni: ad eccezione, quindi, delle retribuzioni e dei costi di missione, tipicamente costi diretti, sono prevalentemente considerati indiretti i costi relativi ad affitti, utenze, manutenzioni di immobili, impianti e macchinari, ammortamenti per acquisto di immobili, infrastrutture e macchinari di utilizzo generale da parte dell'Amministrazione, vigilanza, pulizia, costi di informatica, tasse a carico dell'Amministrazione, ecc..

Il ribaltamento dei costi indiretti può avvenire:

- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso i Centri di costo sottostanti, ed allora si effettua il ribaltamento verticale;
- da parte di un Centro di responsabilità amministrativa verso altri Centri di responsabilità amministrativa, ed allora si effettua il ribaltamento orizzontale.

I parametri adottabili per effettuare i ribaltamenti variano in funzione della natura del costo e delle informazioni disponibili. Si rimanda al **Manuale** per indicazioni più precise.

Per l'inserimento di tali informazioni i referenti dei Centri di responsabilità hanno a disposizione due schede in formato elettronico (una per i ribaltamenti orizzontali, una per i ribaltamenti verticali), in cui, per ogni voce del Piano dei conti, indicheranno quali parametri sono stati adottati per effettuare i ribaltamenti dei costi comuni.

Nella presente fase di rilevazione, le schede informatizzate riportano preimpostati i criteri di ribaltamento inseriti nel Budget definito 2006, in considerazione della presumibile valenza annuale dei medesimi, che potranno essere confermati o, in casi particolari, modificati dal referente del Centro di responsabilità.

6. Attribuzioni dell'Ufficio Centrale di Bilancio

Gli UCB sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, infatti, svolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del D. Leg.vo n. 279/1997, concorrendo alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Gli UCB devono, quindi, assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale, *il controllo dei dati trasmessi dai Centri di costo,* allo scopo principale di verificare l'aderenza ai principi generali ed alle regole dettate dall'IGPB, e quelle rappresentate nella presente circolare. Gli UCB collaborano, altresì, con il richiamato Ispettorato, all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

In particolare, agli Uffici in oggetto spetta la verifica dei dati economici e della connessa Nota illustrativa trasmessi dai Centri di costo successivamente alla validazione effettuata dai responsabili di questi ultimi.

Le operazioni di controllo si concluderanno con un'*approvazione*, che ha il valore di trasmissione dei dati all'IGPB.

Nel caso in cui l'UCB rilevasse l'opportunità di apportare rettifiche o integrazioni *ai dati economici trasmessi da uno o più Centri di costo,* contatterà il centro stesso e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, procederà alla *sospensione della validazione dei Centri di costo.* A tale operazione, dovrà seguire, effettuate le necessarie modifiche, una nuova *comunicazione di fine attività* e relativa *validazione* da parte del responsabile del Centro di costo.

Qualora, infine, l'UCB riscontrasse la necessità di apportare integrazioni o rettifiche *ai costi medi del lavoro ordinario inseriti e validati dagli utenti dell'Ufficio del personale,* provvederà a:

- contattare l'Ufficio del personale e *sospendere la validazione dei costi medi;*
- verificare su quali Centri di costo hanno impatto le modifiche relative ai costi medi (che potrebbero riguardare comparti/qualifiche movimentati solo da alcuni centri di costo dell'Amministrazione), contattarli ed effettuare la *sospensione della validazione dei loro costi.*

Successivamente alle modifiche apportate dall'inseritore dell'Ufficio del personale, dovranno essere effettuate nuove validazioni dei costi medi, dei dati economici dei Centri di costo interessati.

Nello schema seguente si rappresenta, in modo grafico, il processo descritto in precedenza.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL I SEM. E REVISIONE BUDGET 2006
Uff. del personale (inseritore)
Determina il costo medio del lavoro ordinario a seguito dell'elaborazione dei costi medi delle competenze accessorie e verifica i costi delle competenze fisse forniti dall'IGOP e preimpostati a sistema, per posizione economica e Centro di responsabilità. Chiede autorizzazione all'IGPB per eventuali modifiche. Il costo medio del lavoro ordinario, così determinato, è valido sia per la Rilevazione dei costi del I sem. che per la Revisione del II sem. del budget 2006.
Il responsabile Uff. del personale
Valida i costi medi annui del lavoro ordinario, un'unica volta sia per la Rilevazione dei costi del I sem. che per la Revisione del II sem. del budget 2006.
Il Centro di costo
Seleziona le Missioni Istituzionali su cui effettuare la Rilevazione del I sem. e la Revisione del II sem. del budget 2006 e può indicare altre Missioni Istituzionali oltre a quelle su cui ha formulato il Budget definito 2006
Nelle apposite schermate per la Rilevazione dei costi del I sem. e per la Revisione del budget II sem. 2006, inserisce gli Anni Persona rilevati per posizione economica e per Missione Istituzionale, che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del personale)
Distintamente per il consuntivo I sem. e per la revisione del Budget II sem. 2006, inserisce le ORE di straordinario rilevate per posizione economica, che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)
Se decide di avvalersi della procedura di ausilio:
procedura di ausilio ?
Se decide di non avvalersi della procedura di ausilio:
SI
NO
Nelle apposite schermate per la Rilevazione dei costi del I sem. e per la Revisione del Budget II sem. 2006, inserisce i costi, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili alle Missioni Istituzionali, distinti per natura
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Nelle apposite schermate per la Rilevazione dei costi del I sem. e per la Revisione del budget II sem. 2006, inserisce i costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura e per Missione Istituzionale
Inserisce, distintamente per la Rilevazione dei costi del I sem. e per la Revisione del budget II sem. 2006, i valori patrimoniali, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e la registra a sistema
Compila la nota illustrativa, valida sia per la Rilevazione dei costi del I sem. che per la Revisione del budget II sem. 2006
Comunica la fine attività, unica sia per il Consuntivo I sem. che per la Revisione del budget II sem. 2006
Controlla i dati
Errori ?
Riapre gli inserimenti
Il titolare del Centro di costo
Effettua la validazione dei dati di costo unica sia per la Rilevazione dei costi del I sem. che per la Revisione del budget II sem. 2006
Il referente del Centro di responsabilità amministrativa
Comunica i criteri utilizzati per ribaltare i costi comuni del Cdr sui centri di costo sottostanti e su altri Cdr.
Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse
Errori ?
Riapre gli inserimenti per il Cdc
L'Ufficio Centrale di Bilancio
Approva i dati di costo
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Analizza le informazioni trasmesse
Analizza i dati di costo
Errori ?
Pubblica sul portale di Contabilità Economica i report di gestione per ciascun Cdc delle Amministrazioni
Rilevazione dei costi del I semestre e Revisione del Budget 2006

06A06799

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 12 luglio 2006, n. **5.**

Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Adempimenti delle imprese accreditate a norma del regolamento (CE) n. 952/2006.

All'A.G.E.A. Roma:
Area coordinamento
Area organismo pagatore

All'UNIONZUCCHERO

Società SFIR

Gruppo SADAM Zuccherifici

CO.PRO.B./ITALIA Zuccheri

Allo Zuccherificio del Molise

Cargill S.r.l.

Roquette Italia S.p.A.

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 21 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione del 29 giugno 2006, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del sopracitato regolamento (CE) n. 952/2006, le imprese alle quali sono state attribuite quote di produzione di zucchero e di isoglucosio, nonché le raffinerie a tempo pieno di zucchero di canna greggio, hanno l'obbligo di istituire apposita contabilità tenuta in un unico registro vidimato da autorità riconosciute e di effettuare le registrazioni almeno mensilmente.

2. L'autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti all'art. 10 del regolamento (CE) n. 952/2006, ivi compresa l'applicazione dell'art. 11 del medesimo regolamento, è l'Organismo pagatore competente.

3. Per quanto non espressamente non contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

4. Le procedure operative sono disposte con circolare dall'AGEA.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale delle politiche agricole
CATANIA

06A06817

CIRCOLARE 13 luglio 2006, n. **6.**

Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Adempimenti delle imprese accreditate a norma del regolamento (CE) n. 967/2006.

All'A.G.E.A. ROMA:
Area coordinamento
Area organismo pagatore

Lievitalia S.p.A.

Alcoplus S.p.A.

DSM Bakery Ingredients Italy s.r.l.

Zeus S.p.A.

Ajinomoto Bioitalia S.P.A.

FEDERCHIMICA

ASSOCHIMICA

FARMAINDUSTRIA - Roma

FARMAINDUSTRIA - Milano

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione del 29 giugno 2006, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 11 del sopracitato regolamento (CE) n. 967/2006, le imprese di trasformazione della materia prima in uno o più prodotti elencati nell'allegato del medesimo regolamento, hanno l'obbligo di istituire apposita contabilità tenuta in un unico registro vidimato da autorità riconosciute e di effettuare le registrazioni almeno mensilmente.

2. L'autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti agli articoli 5, 7, 9 e 12 del regolamento (CE) n. 967/2006, ivi compresa l'applicazione dell'art. 13 del medesimo regolamento, è l'Organismo pagatore competente.

3. In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5, paragrafo 2 del succitato regolamento (CE) n. 967/2006, le imprese accreditate che trasformano zucchero industriale, o isoglucosio industriale in uno dei prodotti elencati nell'art. 13 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, sono tenute ad inviare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, entro la data limite del 30 settembre 2006, la capacità di produzione e i coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima e la descrizione precisa del prodotto da fabbricare. La mancata trasmissione dei coefficienti tecnici di trasformazione della materia prima o la non plausibilità dei coefficienti tecnici di trasformazione comportano la revoca dell'accreditamento.

4. L'autorità preposta alla verifica della plausibilità dei coefficienti tecnici di trasformazione è l'Organismo pagatore competente.

5. Per quanto non espressamente non contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia.

6. Le procedure operative sono disposte dall'AGEA attraverso l'emanazione di specifica circolare.

7. Il termine del 31 maggio 2006, indicato nel secondo paragrafo della circolare 12 maggio 2006, n. 3, è prorogato al 30 settembre 2006.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale delle politiche agricole
CATANIA

06A06818

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con verbale chiuso in data 21 luglio 2006, ha accertato a norma dell'art. 24 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che il risultato della votazione, tenutasi nei giorni 25 e 26 giugno 2006, per il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione, indetto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2006, non è stato favorevole all'approvazione del testo della citata legge costituzionale, approvato dal Parlamento in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005.

06A06916

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Port Louis (Mauritius)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Stefano Zinno, console onorario in Port Louis (Mauritius), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria (Sudafrica) degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

j) rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

k) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di visti;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

p) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A06816

Rilascio di *exequatur*

In data 15 giugno 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Tariq Zameer, console generale della Repubblica islamica del Pakistan in Milano.

In data 5 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Michele Scandroglio, console generale della Repubblica di Bulgaria in Genova.

In data 5 luglio 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Federico Consolandi, console generale della Repubblica di Cipro in Milano.

06A06819 - 06A06820 - 06A06821

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto 15 giugno 2006, recante: Approvazione della «graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti».

Nel decreto relativo all'approvazione della graduatoria relativa ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 2006 - serie generale n. 141:

il capoverso relativo al notaio Sipione Michele è sostituito dal seguente:

Sipione Michele, notaio residente nel comune di Ragusa (d.n. Ragusa), è trasferito nel comune di Randazzo (d.n. Catania), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

ed ancora, il capoverso relativo al notaio Sfera Marcello è sostituito dal seguente:

Sfera Marcello, notaio residente nel comune di Torre S. Susanna (d.n. di Brindisi) è trasferito nel comune di Cava de' Tirreni (d.n. di Salerno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

06A06839

Dispensa dall'ufficio di notaio per limiti di età

Con decreti dirigenziali dell'11 maggio 2006, vistati dalla Ragioneria in data 12 giugno 2006, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

Quintavalla Floria, nata a Parma il 1° settembre 1931, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° settembre 2006;

Calcagnile Candido, nato a Carmiano (Lecce) il 7 settembre 1931, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 settembre 2006;

Colliani Pasquale, nato a Colliano (Salerno) l'8 settembre 1931, notaio residente nel comune di Salerno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 settembre 2006;

Grassi Silverio, nato a Scurcola Marsicana (L'Aquila) il 9 settembre 1931, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 settembre 2006;

Alfieri Francesco, nato a Milano il 15 settembre 1931, notaio residente nel comune di Livorno, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 settembre 2006;

Rostagno Angiolina, nata a Torino il 19 settembre 1931, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 settembre 2006;

De Rosa Diego, nato a Accadia (Foggia) il 23 settembre 1931, notaio residente nel comune di Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 settembre 2006;

Anessi Renato, nato a Corte Franca (Brescia) il 28 settembre 1931, notaio residente nel comune di Iseo, d.n. Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 settembre 2006;

Pollera Giancarlo, nato a Roma il 29 settembre 1931, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 29 settembre 2006;

Nessina Saverio, nato a Montefiascone (Viterbo) il 1° ottobre 1931, notaio residente nel comune di Guardiagrele, d.n. Chieti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° ottobre 2006;

Scarano Giuseppe, nato a Bari il 1° ottobre 1931, notaio residente nel comune di Ravenna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° ottobre 2006;

Salvatore Pio Agostino, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) il 2 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Legnago, d.n. Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 ottobre 2006;

Dal Ri' Paolo, nato a Trento il 7 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Rovereto, d.n. Trento, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 ottobre 2006;

Balzano Walter, nato a Firenze il 15 ottobre 1931, notaio residente nel comune di San Giovanni Valdarno, d.n. Arezzo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 ottobre 2006;

Clavarino Emanuele, nato a Genova il 19 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 ottobre 2006;

Fiorentini Carlo, nato a Bologna il 20 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Imola, d.n. Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 20 ottobre 2006;

Gherardi Francesco, nato a Gavorrano (Grosseto) il 21 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 ottobre 2006;

De Socio Giovanni, nato a Verona il 24 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 ottobre 2006;

Giuliani Pietro Lelio, nato a Civita Castellana (Viterbo) il 25 ottobre 1931, notaio residente nel comune di Viterbo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 25 ottobre 2006;

Langella Vincenzo, nato a Boscotrecase (Napoli) il 6 novembre 1931, notaio residente nel comune di Gragnano, d.n. Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 6 novembre 2006;

Colantonio Giuseppe, nato a Casalanguida (Chieti) il 14 novembre 1931, notaio residente nel comune di Chieti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 novembre 2006;

Percuoco Marcello, nato a Napoli il 16 novembre 1931, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 novembre 2006;

Torrisi Domenico, nato a Trecastagni (Catania) il 2 dicembre 1931, notaio residente nel comune di Viareggio, d.n. Lucca, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 dicembre 2006;

Bellutti Natale, nato a Borgofranco sul Po (Mantova) il 13 dicembre 1931, notaio residente nel comune di Pegognaga, d.n. Mantova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 dicembre 2006;

Verde Michele, nato a Frosinone il 15 dicembre 1931, notaio residente nel comune di Sora, d.n. Cassino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 15 dicembre 2006;

Ricca Piergiuseppe, nato a Pontevico (Brescia) il 17 dicembre 1931, notaio residente nel comune di Pontevico, d.n. Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 dicembre 2006;

Tripoli Girolamo, nato a Bagheria (Palermo) il 23 dicembre 1931, notaio residente nel comune di Bagheria, d.n. Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 23 dicembre 2006.

06A06846

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Corsero de Navarra» o «Nafarroaki Arkumea» ai sensi dell'articolo 6 del registro (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 158 del 7 luglio 2006, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.) presentata da Grupo de trabajo del Corsero de Navarra, ai sensi dell'art. 6 del reg. (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari - classe 1.1 carni (e frattaglie) fresche - denominato «Corsero de Navarra» o «Nafarroaki Arkumea».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

06A06815

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam Pliva»

Estratto determinazione AIC/N n. 808 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM PLIVA, nella forma e confezione: «750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Tranquillo Cremona n. 10, c.a.p.. 20092, codice fiscale n. 03227750969.

Confezione: «750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035920040 (in base 10) 128658 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali soluzione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c.a.r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: Alprazolam 750 microgrammi;

eccipienti: Alcool 13 ml; Acqua depurata 5 ml; Aroma pompelmo 2 ml; Sodio saccarinato 1 g; Glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Alprazolam Pliva» è indicato nel trattamento dell'asma.

«Alprazolam Pliva» è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzadiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» i flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035920040 (in base 10) 128658 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035920040 «750 microgrammi/1 ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06809

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambienza»

Estratto determinazione AIC/N n. 809 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMBIENZA, nella forma e confezione: «30 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: E-Pharma Trento S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2, c.a.p. 38040, codice fiscale n. 01420070227.

Confezione: «30 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 035490010 (in base 10) 11V26U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore, controllore finale e rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: Ambroxolo cloridrato 30 mg;

Eccipienti: Sodio citrato monobasico 850 mg; Sodio bicarbonato 275 mg; Sorbitolo 200 mg; Acido citrico anidro 140 mg; Sodio carbonato anidro 50 mg; Aroma arancio 30 mg; Macrogol 6000 20 mg; Saccarina sodica 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «30 mg compresse effervescenti» 20 compresse - A.I.C. n. 035490010 (in base 10) 11V26U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035490010 «30 mg compresse effervescenti» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06808

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambrofluid»

Estratto determinazione AIC/N n. 810 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AMBROFLUID, nella forma e confezione: «30 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Unifarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 3 - c.a.p. 38040, codice fiscale n. 00123510224.

Confezione: «30 mg compresse effervescenti» 20 compresse:

A.I.C. n. 035489018 (in base 10), 11V17U (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore, controllore finale e rilascio dei lotti: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento, via Provina n. 2.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: sodio citrato monobasico 850 mg; sodio bicarbonato 275 mg; sorbitolo 200 mg; acido citrico anidro 140 mg; sodio carbonato anidro 50 mg; aroma arancio 30 mg; macrogol 6000 20 mg; saccarina sodica 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «30 compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035489018 (in base 10), 11V17U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035489018 - «30 compresse effervescenti» 20 compresse;

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06807

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brufix»

Estratto determinazione AIC/N n. 811 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BRUFIX, nella forma e confezione: «0,75% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose.

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Volturno n. 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), codice fiscale n. 04913660488.

Confezione:

«0,75% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036612012 (in base 10), 12X9XD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: COC Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Sant'Agata Bolognese (Bologna), via Modena n. 15 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione da nebulizzare contengono:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 750 mg;

eccipienti: sodio cloruro 767 mg; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036612012 - «0,75% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose;

A.I.C. n. 036612012 (in base 10), 12X9XD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036612012 - «0,75% soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06806

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pectodrill»

Estratto determinazione AIC/N n. 813 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PECTODRILL, nelle forme e confezioni: «adulti soluzione orale con zucchero» 1 flacone da 200 ml e «adulti soluzione orale senza zucchero» 1 flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann n. 1 - c.a.p. 20146; codice fiscale n. 10128980157.

Confezione:

«adulti soluzione orale con zucchero» 1 flacone da 200 ml:

A.I.C. n. 036243018 (in base 10), 12L1LB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità del prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production, stabilimento sito in Châteaurenard (Francia), Zone industrielle (produzione completa).

Composizione: 15 ml contengono:

principio attivo: carbocisteina 750 mg;

eccipienti: saccarosio 40 g; metil p-idrossibenzoato 0,15 g; caramello 0,5 g; sodio idrossido quanto basta a 6,2 pH; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione:

«adulti soluzione orale senza zucchero» 1 flacone da 200 ml:

A.I.C. n. 036243020 (in base 10), 12L1LD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità del prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production, stabilimento sito in Châteaurenard (Francia), Zone industrielle (produzione completa).

Composizione: 15 ml contengono:

principio attivo: carbocisteina 750 mg;

eccipienti: saccarina 0,13 g; metil p-idrossibenzoato 0,15 g; idrossietilcellulosa 0,35 g; sodio idrossido quanto basta a 6,2 pH; acqua depurata quanto basta a 100 ml; miscela aromatica (21P87) 2 g.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico, fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione «adulti soluzione orale con zucchero» 1 flacone da 200 ml:

A.I.C. n. 036243018 (in base 10), 12L1LB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione «adulti soluzione orale senza zucchero» 1 flacone da 200 ml:

A.I.C. n. 036243020 (in base 10), 12L1LD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036243018 - «adulti soluzione orale con zucchero» 1 flacone da 200 ml;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 036243020 - «adulti soluzione orale senza zucchero» 1 flacone da 200 ml;

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06804

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metile Salicilato Agenzia Industrie Difesa».

Estratto determinazione AIC/N n. 814 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METILE SALICILATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA, nelle forme e confezioni: «20% unguento» 1 tubo da 28 g.

Titolare A.I.C.: Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, con sede legale e domicilio fiscale in via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma; codice fiscale n. 97254170588.

Confezione: «20% unguento» 1 tubo da 28 g.

A.I.C. n. 036430015 (in base 10), 12RS5Z (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Mastelli S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia n. 32 (tutte).

Composizione: un tubo da 28 g contiene:

principio attivo: metile salicilato 5,6 g;

eccipienti: lanolina anidra 10,62 g; vaselina bianca 10,62 g; mentolo racemico 1,16 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine degli stati dolorifici di origine muscolare ed articolare (contusioni, distorsioni, strappi muscolari, lombalgie).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036430015 - «20% unguento» 1 tubo da 28 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036430015 - «20% unguento» 1 tubo da 28 g;

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06803

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essaven Gel C.M.»

Estratto determinazione AIC/N n. 815 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ESSAVEN GEL C.M., nella forma e confezione: «1% + 0,8% gel» 1 tubo da 40 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nattermann & Cie GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Nattermannallee, 1 - 50829 Colonia (Germania).

Confezione: «1% + 0,8% gel» 1 tubo da 40 g.

A.I.C. n. 036193011 (in base 10), 12JJRM (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Aventis Pharma LTD, stabilimento sito in Waterford (Irlanda), Units 19 - 21, IDA Industrial Park (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: escina 1 g; fosfatidilcolina 0,8 g;

eccipienti: carbopol 940 0,8 g; trietanolamina 1,08 g; glicerolo 2 g; isopropanolo 30 g; lavanda essenza 0,04 g; rosmarino essenza 0,04 g; acqua di colonia 0,07 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036193011 - «1% + 0,8% gel» 1 tubo da 40 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036193011 - «1% + 0,8% gel» 1 tubo da 40 g;

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06802

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momendol»

Estratto determinazione AIC/N n. 831 del 14 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MOMENDOL, nella forma e confezione: «220 mg compresse rivestite con film» 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70, 00181 - Roma - codice fiscale 03907010585.

Confezione: «220 mg compresse rivestite con film» 24 compresse - A.I.C. n. 025829185 (in base 10) 0SN7U1 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: quattro anni data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: A.C.R.A.F. S.p.A. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia Del Pinocchio, 22 (Tutte);

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: Naproxene sodico 220 mg;

eccipienti: Nucleo: Lattosio monoidrato 44 mg; Amido mais 28 mg; Povidone (K25) 18 mg; Magnesio stearato 7 mg; Cellulosa microcristallina 21 mg; Carbossimetil amido sodico 10 mg; Silice colloidale anidra 6,5 mg; Film rivestimento: Ipromellosa 4,5 mg; Macrogol 400 0,9 mg; Titanio diossido (E 171) 0,9 mg; Talco 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata dei dolori lievi e moderati quali: dolore muscolare ed articolare (mal di schiena, torcicollo) mal di testa, mal di denti e dolore mestruale. Può essere usato anche per il trattamento della febbre.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: A.I.C. n. 025829185 - «220 mg compresse rivestite con film» 24 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025829185 - «220 mg compresse rivestite con film» 24 compresse;

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06837

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam EG»

Estratto determinazione AIC/N n. 806 del 12 luglio 2006

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31, 20124 - Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Medicinale: PIROXICAM EG.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale: «Piroxicam EG» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di una Officina Farmaceutica per le fasi di:

1. Produzione;
2. Confezionamento;
3. Controllo;
4. Rilascio dei lotti.

Da:	a:
Biologici Italia Laboratories S.r.l. - via Cavour, 41-43 - Novate Milanese - Milano (Italia).	Biologici Italia Laboratories S.r.l. - via Cavour, 41-43 - Novate Milanese - Milano (Italia).
	Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Volturno, 48 Quinto dé Stampi - 20089 Rozzano - Milano (Italia)

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029534017 - «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benagol»

Estratto determinazione AIC/N n. 812 del 12 luglio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENAGOL, anche nella forma e confezione: «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 24 pastiglie.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited con sede legale e domicilio in 1 Thane Road West, NG2 3AA - Nottingham (Gran Bretagna).

Confezione:

«pastiglie gusto fragola senza zucchero» 24 pastiglie:

A.I.C. n. 016242137 (in base 10), 0HHPGT (in base 32);

forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: The Boots Company plc, stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road (tutte le fasi di produzione); The Boots Company plc, stabilimento sito in Nottingham (UK), 1 Thane Road o NP Pharma Sp. Z O.O., stabilimento sito in Polonia, UL. Podstoczysko, 30 - Ostrow Maz (confezionamento primario e secondario).

Composizione: una pastiglia contiene:

principio attivo: 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 ml; amilmetacresolo 0,6 mg;

eccipienti: acido tartarico 26 mg; saccarina sodica 2 mg; aroma fragola (052312B) 9,1 mg; sciroppo di maltitolo 458 mg; isomaltosio 1830 mg.

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

A.I.C. n. 016242137 - «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 24 pastiglie;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 016242137 - «pastiglie gusto fragola senza zucchero» 24 pastiglie;

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lintos»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 820 del 14 luglio 2006

Medicinale: LINTOS.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Sant'Emidio, 65020 Alanno Scalo (Pescara) codice fiscale 00556960375.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco» (SOP);

a: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco» (OTC).

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034740035 - «30 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 034740047 - «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: «30 mg/10 ml sciroppo» 20 contenitori monodose 10 ml (A.I.C. n. 034740047), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A06840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Temgesic»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 828 del 14 luglio 2006

Medicinale: TEMGESIC.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare Limited con sede legale e domicilio in Dansom Lane - HU8 7DS Hull (UK) (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità (B11) - Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la riduzione della validità del prodotto da 3 anni a 1 anno con variazione delle specifiche al rilascio e al termine del periodo di validità,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025215029 - «0,2 mg compresse sublinguali» 10 compresse.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06841

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lanoxin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 829 del 14 luglio 2006

Medicinale: LANOXIN.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2 - 37100 Verona - codice fiscale 00212840235.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 015724053 - «0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 6 fiale 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 015724053 - «0,5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06842

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sandomigran»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 830 del 14 luglio 2006

Medicinale: SANDOMIGRAN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 022437014 - 20 confetti 0,50 mg;

varia in:

A.I.C. n. 022437014 - «0,5 mg compresse rivestite» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06843

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
A10BB12	Glimeperide	30 unità 2 mg - uso orale
N03AX09	Lamotrigina	28 unità 25 mg - uso orale 56 unità 100 mg - uso orale 56 unità 200 mg - uso orale 56 unità 50 mg - uso orale

06A06814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina e acido clavulanico Aesculapius».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 837 del 14 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cozzaglio, 24 - 25125 Brescia.

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AESCULAPIUS.

Confezione A.I.C. n. 036810012 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Hexal AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse, 25 - D-83607 Holzkirchen (Germania).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO HEXAL AG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina Allen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 847 del 14 luglio 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allen S.p.a. (codice fiscale 03334120239) con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming n. 2 - 37135 Verona.

Medicinale: AMOXICILLINA ALLEN.

Confezione A.I.C. n. 035222013 - «1 g compresse solubili» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.p.a. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Filippo Meda n. 3 - 20121 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: AMOXICILLINA RANBAXY.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06914

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato concernente una nuova sede legale ed amministrativa dell'Agenzia delle entrate

Si comunica che a decorrere dal 21 giugno 2006 l'Agenzia delle entrate ha sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - 00145 Roma e sede amministrativa in via Giorgione n. 159 - 00147 Roma.

06A06844

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 luglio 2006 del Ministero dei trasporti, recante: «Imposizione degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2006).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2006, al punto «2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO», nella parte relativa agli orari sulla rotta Cuneo-Roma, dove è scritto:

«dal lunedì al venerdì:
un volo con partenza nella fascia oraria 6,45-7,45;
un volo con partenza nella fascia oraria 17,30-18,30 *il sabato e la domenica;*
un volo con partenza nella fascia oraria 6,45-7,45», leggasi:
«dal lunedì al venerdì:
un volo con partenza nella fascia oraria 6,45-7,45;
un volo con partenza nella fascia oraria 17,30-18,30*;*
il sabato e la domenica:
un volo con partenza nella fascia oraria 6,45-7,45».

06A06811

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-171) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 7 2 5 *

€ 1,00